

SEDUTA


102.

SITZUNG

27-3-1952

**Presidente: M A G N A G O**

**vice-Presidente: M E N A P A C E**



Ore 10

PRESIDENTE: La seduta è aperta.  
Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 26 marzo 1952.

PANIZZA (D.C.): (*legge il 'processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale ?  
Il verbale è approvato.

« Disegno di legge per l'approvazione dello statuto della costituenda Società per Azioni Avisio ».

Articolo 1. È posto ai voti l'articolo 1: unanimità.

Articolo 2.

DEFANT (A.S.A.R.): Ben inteso che fra le condizioni essenziali del contratto stesso vi siano quegli emendamenti proposti in sede di Commissione, sui quali naturalmente, almeno io, non mi sento di transigere. Sono le condizioni minime che si possono mettere ad un socio molto più potente per garantirsi da piccole ed anche da grandi sorprese. In questo senso si può dare l'approvazione all'articolo 2.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vuole una dichiarazione da parte mia ? O la dichiarazione la fa Lei ?

DEFANT (A.S.A.R.): Se crede opportuno di farla Lei.

SALVETTI (P.S.I.): È la stessa cosa, ma forse aggiunge. Accetto naturalmente la formula perché in questo caso davvero faccio credito alla sensibilità del nostro Presidente, di cui darà atto fra poco nella sua dichiarazione; solo volevo dire che, nell'ipotesi si verificasse il contrario, non è prevista la procedura. Se domani il Presidente della Giunta ritenesse le controproposte lesive di elementi sostanziali, non è detto, è solo sottinteso, che dovrebbero ritornare qui. In caso contrario domando una spiegazione; del resto con la pratica che ha il nostro Presidente, certamente a colpo d'occhio distingue dove sono variazioni formali, di minore sostanza. Quei quattro o cinque punti dove abbiamo tanto dibattuto, credo di poterli considerare elementi sostanziali. Per me accetto la formula come sta, ritenendo che il buon senso e la pratica del nostro Presidente la applichi nel giusto criterio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Volevo rispondere a certi Consiglieri,

che per queste formule — è detto anche nella relazione — contenute di solito nell'atto costitutivo, avviene sempre che qualche modificazione venga suggerita dal notaio o dalla stessa autorità giudiziaria che deve procedere all'iscrizione della Società nel registro delle imprese. Una volta c'era il provvedimento della omologazione dello statuto che veniva emesso appunto dall'autorità giudiziaria. Precedentemente quell'autorità giudiziaria aveva la facoltà di suggerire variazioni. Non è possibile dare una definizione esatta di ciò che è sostanziale e di ciò che non lo è. Ma è evidente che le disposizioni, per esempio, che riguardano le facoltà dell'assemblea generale, è materia attribuita e riservata all'assemblea generale; le disposizioni che riguardano l'aliquota di maggioranza e minoranza che occorre in determinate deliberazioni, quelle che riguardano la caratura del capitale dei soci, l'oggetto della società, sono essenziali, assolutamente. Quindi delle varianti che la Commissione ha proposto e che il Consiglio ha accettato, devo senz'altro considerare condizioni essenziali quelle relative appunto alla materia riservata all'assemblea, alla materia per la quale occorre una percentuale, ecc. Non posso dire che devo considerare tutte sostanziali le proposte della Commissione, perché se, supponiamo, l'autorità giudiziaria preferisce dire all'articolo 18: ripristinate la parola minimo ed il concetto è più chiaro, quello che abbiamo soppresso su proposta della Commissione — ed anche a me sembrava superfluo — devo poterlo apportare senza ripresentare l'argomento in Consiglio. Ma sono essenziali quelle sulle quali il Consiglio ha concentrata la sua attenzione, perché evidentemente hanno importanza, in quanto servono, nell'intento del Consiglio, ad una migliore difesa degli interessi della Giunta

come minoranza nel complesso sociale che andiamo a costituire. Questi sono senz'altro da considerare essenziali. Se gli altri contraenti dicessero: nossignori, su queste clausole non ci stiamo, allora dovrò ripresentare l'argomento in Consiglio e dire al Consiglio di rettificare le sue posizioni in questo rapporto sociale. Ma speriamo che in questa condizione non ci si venga a trovare. È abbastanza chiaro?

**PRESIDENTE:** È stato presentato un emendamento a firma Samuelli, Castelli, Bruschetti, Toma: è proposta la soppressione delle seguenti parole: « purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale ».

**SAMUELLI (D.C.):** L'emendamento che è stato proposto con la mia firma e dei miei colleghi Castelli, Bruschetti e Toma, certo desterà un po' di sorpresa. Ritengo quindi necessario un chiarimento. Su questo argomento « Avisio » dal 1949 ad oggi sono state dette e scritte innumerevoli parole. E qui mi si conceda di fare un tentativo per richiamare alla realtà dei fatti e riportare l'argomento nella sua vera luce, indottovi anche dall'atteggiamento che talvolta ho trovato quasi contraddittorio da parte di taluni colleghi nei quali tuttavia voglio ravvisare solo la preoccupazione che l'iniziativa non devii dalle finalità pubblicistiche e di interesse sociale. Ma occorre rifarsi ai precedenti della pratica nella quale il nostro Presidente avvocato Odorizzi, con la passione e tenacia che lo distingue in ogni suo atto, ha saputo assicurare alla Magnifica Comunità di Fiemme e alla SIT la concessione dell'Avisio. Cosa importantissima, perché sapevamo che era contesa dai grandi ed illustri complessi industriali. È assicurata,

ripeto, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alla SIT che, si voglia o no, è emanazione di un Ente pubblico. Qui, ho sentito ripetere da Defant . . .

DEFANT (A.S.A.R.): E lo ripeterò anche adesso !

SAMUELLI (D.C.): . . . che non è emanazione di un Ente pubblico. Si nega la verità riconosciuta, perché questo comune di Trento, che tiene l'87% delle azioni, è pure un Ente pubblico. Ma c'è un altro argomento: lo statuto. E qui dobbiamo dare atto che è stata l'abilità del Presidente della Giunta ad ottenere che lo Stato lasci inserire nel nostro bilancio questa spesa per investirla in questa determinata iniziativa, il che vuol dire che ci si permette di costituirci un patrimonio, perché è stato universalmente riconosciuto che l'investimento di questa somma nell'impresa idroelettrica dell'Avisio costituisce, anche dal punto di vista economico-finanziario, un investimento buono, anzi ottimo. Ciò premesso, l'emendamento presentato è stato dettato da un mio dubbio sorto e condiviso dai colleghi presentatori, a seguito degli emendamenti sostanziali che noi abbiamo portato allo schema di statuto dell'Avisio; emendamenti — e permettete che anche qui io apra il mio animo — che sono capitati all'ultimo momento, quando a noi tutti Consiglieri, già dal mese di marzo del '51, il Presidente della Giunta ha indirizzato una lettera che accompagnava l'abbozzo dello statuto e diceva alla fine: « *Comunque, se il signor Consigliere vuol farmi conoscere fin d'ora il suo parere e eventuali . . . (legge)* ». Questa lettera porta la data del 12 marzo 1951. A me non consta, fino a questo momento, che nessun Consigliere si sia preoccupato, prima di venire in sede o

di Commissione o di Consiglio, di far pervenire il suo contributo alla promulgazione di questo statuto. Ho un dubbio: che le modifiche che abbiamo apportate a questo statuto e che si allontanano dalla normalità del rapporto giuridico amministrativo che normalmente regolano le società per azioni, possano far naufragare questa iniziativa. Questa la ragione del proposto emendamento. Occorre precisare la responsabilità che assumiamo: se domani il Presidente della Giunta, quando andrà a trattare per la costituzione di questa Società, dovesse trovare resistenza o non accettazione da parte degli altri contribuenti di queste clausole, non dirò che naufraghi l'iniziativa, però andiamo a costituire delle remore che possono essere dannosissime, perché è già stato annunciato qui che i costi dei materiali, ogni giorno che passa, tendono ad aumentare. Non solo, ma c'è anche una ragione di carattere sociale: si è pronti per partire con l'iniziativa dell'Avisio, noi sappiamo che questa assorbirà della mano d'opera, assorbirà disoccupati in un numero abbastanza cospicuo, e questi attendono il via. Mi conceda poi il Presidente di mettere in rilievo un'altra ragione. Noi tutti sappiamo quanto il Presidente della Giunta sia stato sempre rispettoso della volontà del Consiglio e come il suo sforzo sia sempre costantemente teso a tradurre in atto quella che è la volontà della maggioranza del Consiglio.

Ora, nella materia specifica « Avisio » un indirizzo è stato dato dal Consiglio. Diamo un atto di fiducia al Presidente della Giunta e io sono certo che, se proprio ragioni imprescindibili non lo indurranno a modificare lo statuto, lui sarà fedele portavoce della volontà del Consiglio. Ma semmai occorresse, per non veder naufragare l'iniziativa, fare qualche modifica sostanziale, che

l'emendamento lo faccia lui. Queste sono le ragioni per le quali io e i colleghi ci siamo indotti a presentare l'emendamento, e mi auguro che il Consiglio lo accetti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Apprezzo la buona volontà dei Consiglieri che hanno proposto questo emendamento. Li ringrazio anche dello spirito dal quale sono partiti. Ma penso che se sopprimessimo quella frase faremmo davvero una cosa insolita. Non è consentito, né dalla prassi né dall'esatta impostazione delle facoltà giuridiche di rappresentanza, di attribuire un mandato così ampio, e vi assicuro che non mi sentirei di accettarlo in questa forma. Perché quando il Consiglio ha manifestata, sia pure in dissenso in taluni punti particolari con quello che sarebbe stato il pensiero mio, la sua volontà, non mi sentirei di modificare, sia pure per la pressione di una disposizione di legge. Non vorrei che la buona volontà dalla quale sono partiti i quattro Consiglieri proponenti, compreso Toma, raggiungesse poi l'effetto opposto. Non vorrei che questa legge, così come diventerebbe, incontrasse ostacoli o un diniego di visto per l'ampiezza assolutamente insolita delle facoltà che diventerebbero in parte facoltà legislative; potrebbe essere il concetto di divieto di delegare, previsto dallo Statuto per le facoltà legislative; quindi potrebbe essere fatta un'eccezione giuridica che ritarderebbe la conclusione del rapporto, forse più di quanto non la possa far ritardare un'eventuale — spero sia eventuale — proposta di modificazione di qualche condizione che venisse da parte di altri soci, proposta che porterò rapidissimamente in Consiglio. Ormai la materia la conosciamo tutti per poter dare una diretta precisione. Ringrazio i proponenti, ma

pregherei di ritirare l'emendamento perché non mi sentirei di accettare di eseguire in questa forma.

SALVETTI (P.S.I.): Bravo Presidente !

PRESIDENTE: Lo ritirate, oppure lo metto ai voti ?

SAMUELLI (D.C.): I colleghi dicono di non ritirarlo, anche perché partono da un altro punto di vista: l'approvazione dello statuto è materia amministrativa e, come tale, di competenza della Giunta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma ormai è deciso !

SAMUELLI (D.C.): Nel corso dell'esame in Commissione e in Consiglio si è rinviata con tante formule che, per me, preoccupano.

BANAL (D.C.): Dopo la dichiarazione fatta dal Presidente, credo opportuno di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato. Nessuno chiede più la parola sull'articolo 2 ? L'articolo 2 è messo ai voti: maggioranza, 1 contrario, 4 astenuti.

Articolo 3. Sono stati inoltrati due emendamenti a questo articolo 3. Ho letto il testo della Giunta e non quello della Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La Giunta ha dichiarato di accettare questo testo che, per quanto riguarda la composizione del collegio arbitrale, è perfettamente conforme alla deliberazione presa già in precedenza. Solo volevo dire una cosa. Mi pare che sarebbe bene sopprimere le parole

« *con atto deliberativo* », al terzo comma. Qui dovremo ancora faticare parecchio prima che si concretino i criteri realmente accettabili circa il modo di manifestazione della volontà del Consiglio. Personalmente io sono della tendenza — non dirò della tesi — di dare al Consiglio il suo sommo prestigio, considerandolo sempre ed esclusivamente un organo legislativo. Che possa e debba essere chiamato — non proprio dalla legge, ma dalla costituzione e dalla legge dello Statuto — a compiere altre funzioni che non siano di carattere legislativo e che abbiano magari natura amministrativa o di altro genere, lo ammetto, in quanto lo Statuto lo dice. Che il Consiglio da sè si autodetermini come organo deliberante in sede amministrativa, mi sembra un errore che può portarci a conseguenze che noi oggi non prevediamo ma che nella vita di tutte le istituzioni possono essere riflesse e adesso incalcolabili. Non dicendo: « *con atto deliberativo* » lasciamo impregiudicata la questione. Resta che il Consiglio regionale dovrà pronunciarsi in merito alle operazioni (*legge*). Anche a questa stessa deliberazione, che è un'approvazione di Statuto, fin dal primo momento ho pensato all'opportunità di darle forma di legge, perché l'organo legislativo si esprime con la legge. Non vorrei, ripeto, che introducendo già in una legge nostra il concetto che il Consiglio regionale delibera in materia amministrativa, noi snaturassimo la funzione di questo, contro la natura statutaria e a pregiudizio della buona e corretta suddivisione dei compiti fra organo legislativo ed organo esecutivo. Finiremmo così un po' alla volta con un'attrazione della sfera amministrativa ed una deformazione del Consiglio che diventerebbe quasi un Consiglio comunale, di più vasta risonanza, ma con struttura di organo a funzioni miste, organo ibrido che, una

volta che avrà incominciato ad invadere la sfera dell'organo esecutivo, sarà portato a discendere su questa china con danno dell'istituzione. Sopprimendo la frase: « *con atto deliberativo* », non si pregiudica questa tesi, forse contraria da parte di qualche consigliere che può affermare che il Consiglio è chiamato anche a prendere deliberazioni. Poi il Consiglio, un giorno o l'altro, quando gli studi saranno giunti a maggiore maturazione, potrà anche risolvere, forse con pronuncia di principio, questo importante tema della nostra costituzione.

PRESIDENTE: Vorrei comunicare che ci sono due emendamenti a questo articolo. C'è un emendamento Scotoni il quale propone di sostituire, alla fine del primo comma dell'articolo, al posto delle parole: « *delle rispettive Giunte provinciali* », le parole: « *del Consiglio regionale* ».

SCOTONI (P.C.I.): Esatto.

PRESIDENTE: Poi, oltre a questo emendamento, c'è un emendamento all'articolo 3, firmato Mayr, Benedikter, Erckert, Forer, nel senso di aggiungere il seguente testo: « *Il ricorso al collegio arbitrale da parte della Regione sarà fatto, in ogni caso, se lo richiede una delle due Giunte provinciali, su proposta del rispettivo rappresentante nel consiglio di amministrazione della Società* ». Questo da aggiungere all'articolo che forma con ciò un nuovo comma all'articolo della Commissione. C'è comunque prima l'emendamento modificativo al primo comma; è meglio trattare questo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei esprimere il pensiero della Giunta su questo emendamento. Ho già

espresso in precedenza, quando ho spiegato le ragioni per le quali vedrei l'opportunità di sopprimere le parole: « *con atto deliberativo* » nel terzo comma, che considero tutta questa attività di natura squisitamente amministrativa. Capisco che le minoranze si sentano portate ad introdurre nelle disposizioni intervenute in questa materia, anche interventi del Consiglio, per quella attività di controllo e di critica che è giusto esse svolgano. Rilevo però che la parte voluta dalle minoranze in questa disposizione dell'articolo 3 è più esatto immaginarla quando si consideri la presenza di quel secondo comma, in cui si dice che i rappresentanti nel collegio sindacale sono nominati sì dalla Giunta come organo, in quanto si tratta di atto amministrativo, ma su designazione delle minoranze. Quindi la funzione di controllo e critica nella Società, per conto della Regione, è fatto dai rappresentanti che le minoranze si sono designati liberamente e che la Giunta si limita a nominare. In questo senso è stata fatta la proporzionalità di intervento delle minoranze in questa composizione; quando si sa a priori che le altre rappresentanze del Consiglio sono composte dai due membri del consiglio di amministrazione — mi pare sia giusto uno sia della maggioranza — l'altro dovrà essere della Provincia di Bolzano cioè del gruppo etnico tedesco, ed il terzo organo di controllo rimane della minoranza. Mi sembra che si è adottato un criterio di piena equità. Quindi pregherei di non insistere nella proposta che la nomina avvenga da parte del Consiglio regionale. Oltre a tutto vi dirò una cosa. Questo articolo dà al Consiglio regionale anche la pronuncia su quella famosa operazione per la quale occorrono i quattro quinti. È già una cosa che lo Stato non farebbe mai. Lo Stato porterebbe in Parlamento una cosa del genere.

Vedete che per l'applicazione di una deliberazione del genere occorrono tre interventi: quello del Consiglio d'amministrazione, dell'assemblea e del Consiglio regionale. È già una burocrazia, inspiegabile, notevole, ad ogni modo accettata dalla Giunta anche in questa proporzione. Se la moltiplichiamo portando in Consiglio la nomina di questi membri, chiediamo al Consiglio un'altra prestazione ed andiamo verso un appesantimento di tutta l'attività degli organi regionali, che, man mano che la Regione sviluppa ed integra le sue strutture, diventerà sempre maggiore. Evitiamo che il Consiglio sia chiamato a compiere funzioni che non mi sembrano strettamente attinenti alla sua natura e che complicherebbero, anche nell'aspetto formale, lo sviluppo delle nostre attività.

SCOTONI (P.C.I.): Se le ragioni che mi hanno spinto a fare questo emendamento fossero quelle che ha illustrato il Presidente della Giunta, lo ritirerei immediatamente. Non è un problema, per me, di rappresentanza delle minoranze. Ritengo che con l'approvazione di quel comma dove si parla del sindaco designato dalle minoranze, la rappresentanza delle stesse sia perfino eccessiva, in un certo senso. Ma sono stato animato da altri propositi: primo, la solita questione della competenza; poi non mi sembra corretto che i rappresentanti della Regione siano nominati da organi che non sono organi della Regione, come in questo caso, dalla Giunta provinciale. Perché qui non si tratta di sostituire alla Giunta provinciale il Consiglio regionale. La designazione, invece che avvenire da due organi, verrebbe da un organo solo: questo è un motivo. L'altro motivo: è mio intendimento proporre nella prossima legge elettorale regionale l'accoglimento, con le modifiche del

caso, della proposta di legge che è stata presentata alla Camera dei deputati sulla incompatibilità parlamentare, riportandola alle incompatibilità regionali. Il primo articolo di quella legge dice così: « *I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.*

*Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti fieri, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione obiettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.*

*Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria ».*

Devo essere coerente. Il Consiglio non accetterà questo chiarimento. Siccome propongo questo e, d'altra parte, penso sia utile che Consiglieri regionali siano presenti nella società Avisio, onde vi sia quel necessario collegamento fra l'organo maggiore della Regione e la Società, per questo motivo e perché domani, quando farò questa proposta, non si dica che è un ripicco, io insisto su questo. Per quanto riguarda il secondo comma non posso essere d'accordo sulla formulazione quale è stata fatta. Le minoranze non sono conosciute dal nostro Ente pubblico. Una cosa è il Consiglio, la Giunta, il Presidente del Consiglio, ma non esistono le minoranze: una minoranza torteggiata non può andare al Consiglio di Stato che non le conosce. Si viene ad inserire, creando qualche cosa di poco chiaro e complicato, una struttura che non va. Se venisse accolta la mia proposta al Consiglio dovrebbe essere anche deferita la nomina dei

sindaci, e sarà il Consiglio che, valutando le ragioni non di diritto ma di opportunità, sarà evidentemente dell'avviso di includere fra i rappresentanti della Regione anche dei rappresentanti della minoranza.

PARIS (P.S.U.): Ero partito con entusiasmo nell'esame dello statuto, delle previsioni di questa iniziativa, e via via questo entusiasmo si è affievolito, ma in modo particolare nella giornata di martedì. Mi sono riletto le discussioni fatte qui, in sede di Consiglio regionale, quando approvammo il mezzo miliardo sui redditi attivi del 1949. Lì, tutti concordi nell'accentuare il lato sociale di questa impresa, per quanto riguardava in modo specifico la Regione; non per la SIT che rientrerà nell'ambito del comune di Trento, non per la Magnifica Comunità di Fiemme, ma per quanto riguarda la Regione. L'altro giorno invece, con tutte quelle preoccupazioni del guadagno, dell'utile, dello sfruttamento, dell'accaparramento, cascano le braccia. Io non so quali siano i propositi, ma se allora avessimo previsto quanto è poi succeduto, avrei fatto una proposta nel senso di dire: alla provincia di Bolzano non interessa il lato industriale, le conseguenze industriali che può avere se viene adeguatamente impostato lo sfruttamento con quella aliquota di produzione di energia che spetta alla Regione. Allora, lasciamolo alla provincia di Trento; ne abbiamo bisogno per occupare i nostri disoccupati. Alla provincia di Bolzano diamo un altrettanto importo di quello investito lì e si arrangino. Certo è che tutte quelle preoccupazioni che si sono manifestate qui sono in netto contrasto con le dichiarazioni di tutti di quando si era approvato in Consiglio il mezzo miliardo. Ora siamo qui, naturalmente, quando si è nel ballo, bisogna ballare e bi-

sogna fare in fretta. Io spero e auspico che lungo la strada si aggiusti la soma. Però non so comprendere per quali ragioni sia stata spinta la Giunta a proporre che i due rappresentanti del Consiglio di amministrazione della Regione vengano nominati dalla Giunta provinciale. Ma sono azioniste le due Province? Per me, no; per me azionista è la Regione. Allora, perché incaricare un altro ente di nominarli, perché dare la procura di amministrare il nostro ente ad un altro? Il Presidente Odorizzi dice che bisogna semplificare. Ma mi pare che qui non si semplifica nulla, perché se domani vi fosse una interrogazione che domanda a Lei, signor Presidente della Giunta, l'andamento della Società, Lei sarebbe costretto a scrivere alla Giunta provinciale che ha nominato il rappresentante nostro, la quale a sua volta deve scrivere o chiedere al rappresentante nostro nominato dalla Giunta, e quando la Giunta provinciale ha risposto, sarà in grado di rispondere lei. Perché non è detto nello statuto che gli amministratori debbano essere Consiglieri regionali! Comunque, anche fossero Consiglieri regionali, non è il Consiglio regionale che deve rispondere, ma la Giunta che è responsabile dei beni regionali. Allora, per i motivi che ha illustrato il dottor Scotoni, io vedrei volentieri che fosse il Consiglio regionale a designare tutti, anche i rappresentanti del collegio sindacale e il sistema c'è, basta che ognuno scriva un nome. Se ne devono saltare fuori tre, non c'è possibilità di sopraffazione né da parte della provincia di Trento sopra la provincia di Bolzano e nemmeno della maggioranza rispetto alla minoranza. Non c'è possibilità, e allora direi di accettare che sia il Consiglio regionale, ma comunque, se non si accettasse quello, che sia la Giunta regionale che amministri i beni della Regione e non le due pro-

vince. Ma come, io lascio designare da un'altro ente i miei beni? Ho detto al Presidente che vedrei volentieri che questo statuto sia esaminato dalla Commissione industria e commercio, perché non c'era solo il lato finanziario, c'era quando c'era da studiare la decisione di mettere in bilancio la somma stanziata, ma poi è competenza della Commissione all'industria e commercio. Sono costretto a fare queste osservazioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui, Paris, è proprio questione di atteggiamento. È reale che nella discussione di questo statuto è emerso un atteggiamento di vivissima preoccupazione per quanto riguarda il rapporto di rappresentanza complessiva nel capitale sociale dell'« Avisio », in quanto la parte della Regione è una parte di minoranza. Io che mi sento tranquillo e so quali sono gli intendimenti di tutti, dico: vediamo di venire incontro a questo spirito di preoccupazione fin dove è possibile, perché nella mia vita ho trovato questa regola: l'unico modo di ispirare fiducia è quello di concederla. C'è poi un altro atteggiamento che è di diffidenza e gelosia delle proprie funzioni che mi era apparso da altre discussioni, nella quali le minoranze desideravano giustamente, dal loro punto di vista e nella loro funzione naturale, di essere presenti come organo di critica e di controllo. Allora ho detto che appare necessario che esse esistano anche in questa società e che abbiano questa tale funzione nel collegio sindacale. Quindi, perché non ci sia assolutamente dubbio che questa funzione sarà esercitata da uomini di fiducia delle minoranze, diciamo che li nominerà la Giunta regionale, su designazione delle minoranze. Altro atteggiamento di preoccupazione: quello fra le due Province. La provincia di Bolzano dice: però

questa società sorge in rappresentanza prevalentemente di interessi — sia pure pubblici — che esistono nella provincia di Trento. Lasciateci per lo meno essere certi che avremo un rappresentante di nostra fiducia là dentro, non per atto di sfiducia verso le persone attuali, siamo d'accordo, anche per la ragione ed il fatto che le persone attuali non ci saranno quando sarà operativa questa legge, perché diventa operativa fra 4 anni e la centrale non funziona prima di 4 anni. Ed allora pronto a dire, anche qui: per creare fiducia accordiamo fiducia: nominateli. Voi adesso in questo atteggiamento vedete qualche cosa di censurabile, di anormale, di non conforme ad una corretta impostazione della nostra legge. Io vi dico, superiamolo, perché essenziale è istituire un afflato di cordialità e fiducia venendo incontro fin là dov'è possibile alle esigenze di tutti, piuttosto di chiudersi strettamente entro un paradigma di rigida impostazione costituzionale delle disposizioni. Per quanto riguarda le minoranze è giusto quanto dice Scotoni. Non esistono costituzionalmente, nonostante questo se la gente d'accordo afferma che qualche cosa significa, vuol dire che sono l'espressione di quei gruppi che non sono rappresentati in Giunta. Lo dirà il buon senso, ma intendo affermare il principio, penso che sia buono. Se lo volete sopprimere, allora fate voi, se lo volete mutare e sopprimere d'accordo. Per quanto riguarda le Province lasciamo che le Province deleghino i loro rappresentanti, vuol dire che la nomina, volendo essere costituzionalisti, sarà fatta anche qui dalla Giunta regionale, ma su designazione delle due Giunte provinciali, in modo che abbiano la fiducia piena di poter delegare uomini di loro gradimento in questa Commissione in cui si sente di fare l'interesse sociale e pubblico, ed anche l'interesse patrimoniale.

Quindi badiamo alle sostanze, creiamo questo clima ed accordiamo fin dove è possibile accordare.

PARIS (P.S.U.): Fin dove è giusto !

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma non è ingiusto accordare alle Province la designazione dei loro membri; da un punto di vista formale — è giusto — la nomina sarà fatta dalla Giunta regionale. Ed allora diciamo « dalla Giunta regionale su designazione delle Giunte provinciali ». Ecco salvato l'aspetto formale. Per le minoranze, lascerei inalterata la dizione. Se trovate una altra formula, nella sostanza siamo d'accordo.

SALVETTI (P.S.I.): Dichiaro che sono molto sorpreso. Io faccio parte delle minoranze, si assiste ad un processo di autofagia che devo rilevare nelle parole di Scotoni e Paris. In verità mi sembra sorprendente che il Presidente della Giunta, che è di un partito maggioritario, dimostri in questo momento un apprezzamento anche ex legge per le rivendicazioni, perché ero stato io il primo a vedere che qui si aveva raggiunto un certo diapason. Detto questo, dico che mi ha preceduto proprio il Presidente nelle sue parole; dico che sono io un po' malato di antropofagia in questo senso: lasciamo la nomina alla Giunta; ma, come ha detto il Presidente della Giunta, un conto è la nomina ed un conto è la designazione. Sono d'accordo che non sia la Giunta provinciale, ma che sia la Giunta regionale che nomini, compia l'atto ufficiale su designazione. D'accordissimo, questo è pacifico che dei due rappresentanti della Regione uno deve scaturire dalla provincia di Bolzano. Questo per me è addirittura fuori di ogni dubbio. È stata escogitata la formula della Giunta provinciale di Bolzano; perché siamo

sicuri che venga un rappresentante della provincia di Bolzano, è possibile trovare, salvando la forma esterna, una formula che sia il Consiglio, con una formula interna, che garantisca che provenga dal gruppo consiliare della provincia di Bolzano. Vedrei qui la soluzione che, se noi vi mettiamo un rappresentante della provincia di Bolzano, mettiamo una precisazione nello statuto, con altra formula, che egli venga da quella parte. Credo che salviamo la forma ed anche la sostanza; altrettanto vale per le minoranze. Ma francamente, se nella Commissione, un po' anche sul mio suggerimento e dell'amico Vinante, è stata accettata questa designazione delle minoranze — non nomina, che sarebbe addirittura una contraddizione in termini — non vedo proprio perché da noi, dalle minoranze stesse, si deve distruggere questa esigenza fatta alla Giunta. Minoranze sono tutti quei gruppi qualificati che non hanno la loro rappresentanza in Giunta. Questa è l'interpretazione che si dà in tutti i Parlamenti, Senati e Consigli comunali. Quindi francamente riassumerei proprio la soluzione di mettere la Giunta provinciale, trovando la formula che uno dei due consiglieri d'amministrazione venga dai rappresentanti del collegio elettorale di Bolzano, prevista dallo statuto; troviamo la formula insieme e salviamo la forma ed anche la sostanza.

Non è ancora individuata la formula, ma come noi nel regolamento abbiamo detto, il Presidente del Consiglio propone la nomina sentiti i gruppi: troviamo qualche cosa di questo genere. Nomina della Giunta, ma designazione di altro organo prevista qui. Allora salviamo tutto.

DEFANT (A.S.A.R.): Anch'io sono meravigliato della posizione presa dal dottor

Scotoni. È vero, in sede di diritto si ignora maggioranza e minoranza, però ricordiamoci che chi partecipa a questa impresa a carattere industriale è un ente pubblico il quale ha un organo principale che è il Consiglio. E il Consiglio si esprime attraverso un gioco di maggioranze e minoranze. Ora credo che in Consiglio, in uno strumento di questo genere, che implica il 29% del bilancio annuale, almeno coloro che qui in questa sede hanno ben 17 membri, di cui nemmeno uno finora nell'esecutivo, abbiano da dire la loro parola, anche se sono frazionati, e che sia dato a questo consesso legislativo di ancorare tale diritto alle minoranze. Tanto più che se domani avvenisse qualche cosa, la responsabilità non sarà solo della Giunta, ma del Consiglio, perché attraverso il Consiglio è passata l'approvazione del mezzo miliardo. È per questo che la Commissione ha accolto il proponimento partito da un settore che adesso è inutile nominare. D'altra parte c'è un fatto che bisogna porre in rilievo. I bilanci di questo consesso, a differenza delle altre Regioni, vengono approvati per Provincia: è una innovazione che sarà sconosciuta nel resto della Nazione, compresa Sicilia e Sardegna.

Una particolarità è quella. Quindi questa riserva di seguire l'investimento approvato per Provincia mi appare legittimo, e non lede naturalmente il prestigio del Consiglio. D'altra parte, se la maggioranza del Consiglio vuol dare al Consiglio la nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione della Società, non ho nulla in contrario. Comunque è stato proposto dai consiglieri Samuelli e Benedikter di conservare la formulazione presentata dalla Giunta. Noi la abbiamo accettata. Se si vuole addivenire alla proposta del dottor Scotoni, non ho nulla da eccepire, osservando però che il principio provinciale in

questo caso dovrebbe essere rigorosamente osservato sempre perché la Provincia nella nostra Regione ha il diritto di controllare il denaro. Non è fondamentalmente ingiustificata la proporzione fatta dal Presidente della Giunta e approvata dalla Commissione. Soltanto che si è voluta semplificare dando alla Giunta la nomina dei rappresentanti. Però se adesso Scotoni sostiene di approvare e di preferire che, sempre in sede di Provincia, si pronuncii il Consiglio . . .

SALVETTI (P.S.I.): Non ha mica detto il Consiglio provinciale !

PARIS (P.S.U.): Come avviene per il bilancio !

DEFANT (A.S.A.R.): Ecco ! Tanto è vero che la proposta originale da me fatta era ben diversa. Ho aderito naturalmente alla maggioranza, perché non voglio sempre sollevare obiezioni a sinistra ed a destra. Ma avevo fatto una proposta ben precisa e tiravo in campo l'articolo 78 per giustificare questa provincialità della nomina. I signori rappresentanti dei due gruppi diversi di maggioranza non hanno voluto, ed appunto, per amore di pace, ho aderito e sono disposto ad aderire anche adesso alla formula di Scotoni, sempre che la base provinciale sia rispettata anche in sede di legge.

PRESIDENTE: È stato presentato un nuovo emendamento. Tutti conoscono l'emendamento Scotoni al primo comma. È stato presentato un nuovo emendamento al primo comma, dalla Giunta, e cioè il primo comma suonerebbe così: « *La rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovrà essere costituita parite-*

*ticamente con membri delle due Province, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle Giunte provinciali* ». Sempre per rimanere al primo comma, poi parleremo degli altri, perché anche lì ci sono emendamenti. Metto ai voti questo emendamento. Chi è d'accordo con l'emendamento della Giunta respinge quello di Scotoni.

Chi è d'accordo con l'emendamento presentato dalla Giunta: maggioranza, 4 contrari, 1 astenuto. L'emendamento della Giunta è accolto. Cade con ciò l'emendamento Scotoni. L'emendamento al primo comma è votato.

C'è un emendamento al comma terzo di sopprimere alla prima riga le parole: « *con atto deliberativo* », firmato da Mayr, Girardi, Odorizzi.

SALVETTI (P.S.I.): Rilegga quello, per piacere !

PRESIDENTE: (*rilegge*).

SCOTONI (P.C.I.): Doveva essere votato il mio !

PRESIDENTE: Vuole che metta ai voti il suo ?

SCOTONI (P.C.I.): No, no grazie !

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei pregare il Presidente della Giunta come egli intende definire il pronunciamento del Consiglio su uno dei quesiti che eventualmente gli sarebbero sottoposti, perché sarebbe vincolante per i rappresentanti in seno alla società. Quale proposta ha fatto la Commissione ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Secondo me, quando il Consiglio dovrà pronunciarsi in merito a quelle tali operazioni,

lo farà con un articolo brevissimo di legge: è approvata la unita proposta di modificazione dello statuto dell' « Avisio », è approvata la unita proposta di fusione con la società tale dei tali. Lo farà con articolo di legge, se vogliamo salvare, almeno nella forma, il carattere di organo legislativo del Consiglio. Se viceversa dovesse prevalere, in seguito allo studio della disciplina data al Consiglio, il concetto che il Consiglio prende le sue decisioni con atto deliberativo, basta il verbale di delibera proponente la soppressione. Intendo solo mantenere impregiudicata la decisione di questa questione, perché non entri in una nostra legge l'affermazione che il Consiglio regionale si esprima con atto deliberativo. Solo questo. Secondo me è all'atto del pronunciamento su quei 4 o 5 argomenti, e cioè modifica dello statuto, funzione della società, grandi concessioni ecc., che il Consiglio regionale dovrà dare forma di articolo di legge: è approvato l'unico provvedimento proposto di modificazione dello statuto, di fusione con altra società. La proposta allegata, come si fa per la materia contrattuale.

SALVETTI (P.S.I.): All'occorrenza può servire anche una mozione!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Anche una mozione. Desidero solo lasciare impregiudicata la questione di principio, dopo la studieremo meglio; io sono di questa tendenza. Ma mi rendo conto che altri Consiglieri possono essere di altra tendenza. Quando avremo avuto tempo di approfondire questa materia, che investe tutta la questione dei rapporti fra Consiglio e Giunta (in sostanza investe un po' tutto com'è naturale) allora prenderemo una decisione che servirà per sempre. Oggi vorrei non pregiudicare,

perché per me, per le sue attribuzioni di prestigio e di funzionalità costituzionale, il Consiglio è di più di un solo organo legislativo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ritengo giusta l'opinione del Presidente della Giunta regionale, anche in coerenza con l'articolo di legge che approva lo statuto, ed estrinseca con atto di legge formale, un atto che avrebbe avverso parere amministrativo.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento della Giunta: maggioranza, 1 astenuto. Adesso c'è l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 che rileggo: « *Il ricorso al collegio arbitrale da parte della Regione sarà fatto, in ogni caso, se lo richiede una delle due Giunte provinciali su proposta del rispettivo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della società* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Anche qui siamo su quello stesso piano di atteggiamento di fiducia reciproca. In questo senso la provincia di Bolzano, per ragioni che abbiamo già illustrato, come ha inteso assicurarsi una certa indipendenza anche in larga analogia all'articolo 73 nella nomina del proprio rappresentante, così ha ipotizzato questa situazione di possibile dissenso fra i due rappresentanti circa l'opportunità di adire al collegio arbitrale per la decisione di qualche controversia; « *in questo caso* », dice la provincia di Bolzano, « *verremo a trovarci in posizione di minoranza, perché la Giunta regionale ha quella tale impostazione; lasciate in questo caso ad ogni modo anche a noi il diritto di difesa dei nostri interessi, la possibilità di ricorrere al collegio arbitrale* ». Strettamente parlando può essere una misura di prudenza eccessiva; ad ogni

modo, volendo dare una dimostrazione di questo spirito di fiducia a cui ho aderito, aderisco senz'altro alla proposta di emendamento dell'assessore Mayr e degli altri membri che l'hanno presentata.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto: 26 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti. L'emendamento è approvato.

Pongo ai voti tutto l'articolo come proposto dalla Commissione e con gli emendamenti approvati al primo comma e al terzo comma, e con l'emendamento aggiuntivo.

SCOTONI (P.C.I.): Voterò contro, ed approfitto di questa dichiarazione di voto per rispondere alle tante vibrante proteste che mi sono giunte dai colleghi. Per me il problema è: ci sono certe cose che spettano e certe cose che non spettano. Quelle che spettano cerco di esigerle tutte e neanche una briciola di più. Per conto mio questo articolo è poco chiaro, perché si è voluto adattare ad una struttura privata, come ho detto ieri, un ente pubblico. Vi erano altre soluzioni che si potevano trovare; se qualche volta si cercasse di vedere quello che viene fatto da altri enti e non si volesse inventare il telefono che è là sul tavolo, ci si accorgerebbe che ci sono altre soluzioni. Per esempio quella che è stata adottata nella cassa depositi e prestiti salverebbe la questione della speditezza propria dell'ente a carattere privato con la vigilanza che è il mandato nostro. Giacché ci sono, rispondo anche a Samuelli che, pur sapendo nella discussione precedente come era l'indirizzo dell'attuale maggioranza, non mi sono preoccupato di fare il lavoro di presentare una controproposta allo statuto che ci era stato mandato, perché quando si fa una cosa senza nessuna speranza di vederla realizzata,

può anche sembrare un lavoro inutile. Per queste ragioni voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti tutto l'articolo 3 con gli emendamenti approvati: 26 favorevoli, 3 contrari, 6 astenuti.

Passiamo alla votazione (*votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 26 sì, 9 no, 1 astenuto. La legge è approvata. La parola all'Assessore agli affari sociali.

ROSA (Assessore agli affari sociali - D.C.): Non vorrei interrompere i lavori del Consiglio, ma sento il bisogno di domandare al Consiglio di associarsi nel dolore per l'enorme disgrazia che ci ha colpito, l'enorme disgrazia avvenuta nell'Italia meridionale nella galleria del Venafro dove sono caduti sul lavoro 40 operai. Poiché anche da noi in Regione questo problema ci opprime ogni giorno, è più che giusto e doveroso che il Consiglio tutto unito mandi a questi fratelli lontani il segno del suo dolore e del suo dispiacere per la disgrazia avvenuta. (*I Consiglieri ascoltano in piedi le parole dell'avvocato Rosa*).

PRESIDENTE: L'assessore Pupp ha chiesto di trattare il suo ordine del giorno riguardante la irrigazione.

PUPP (S.V.P.): Su desiderio del Consiglio ho presentato un ordine del giorno preciso. Abbiamo già discusso la questione della quale si tratta. Voglio leggere l'ordine del giorno che potrà essere approvato in linea di massima: (*Legge l'ordine del giorno che prevede la facoltà di ammettere ai benefici della legge anche coloro che inizieranno opere d'irrigazione anche prima del provvedi-*

mento legislativo). Dunque per me è essenziale il voto sino al punto: « *Intendono . . .* ». Poi è stata sollevata la questione: a chi diamo i contributi? È una questione che dovrebbe andare nella legge. Ma se il Consiglio vuol lasciar via o inserire nell'ordine del giorno questa parte, lo lascio decidere al Consiglio.

Questo significa che, specialmente nell'Alto Adige, vogliamo prender in considerazione piccoli masi isolati o aziende isolate che non hanno possibilità di consorziarsi e dobbiamo pretendere, nell'Alto Adige, di poter anche dare i contributi a questi proprietari. Si potrebbe sollevare la questione se questi siano ricchi o non ricchi, anzitutto non saranno proprietari ricchi. C'è stato Cristoforetti che aveva annunciato che in linea di massima si dovrebbe conoscere la legge. La legge non posso oggi darla al Consiglio perché è soltanto un progetto di legge. La legge, posso dire, in linea di massima prevede un mutuo senza interessi. Credo che questo sia il miglior modo di contribuire in questo settore. Poi prevede il progetto anche una cosa molto importante: sussidiare le opere irrigue nella parte che porta fino al punto di distribuzione. Questo sarà anche discusso ancora, ma dico solo quello che oggi posso sapere. Questo è nel progetto di legge, ma non è ancora chiarita la questione molto importante della sicurezza che questi proprietari devono dare alla Regione, perché l'ipoteca non è molto bene accettata. Dobbiamo discutere su questo punto. Questa questione non è ancora chiarita. Questi sono i due punti fondamentali. Le opere che vengono sussidiate sono opere di irrigazione di tutti i tre tipi, la fertirrigazione a pioggia, a scorrimento e l'irrigazione; così lo prevede la legge, che può essere cambiata: mutuo senza interessi e solo opere di irrigazione fino al punto di distribuzione, vuol dire

che l'acquedotto viene portato fino ad un certo punto, e da questo punto i singoli agricoltori devono per conto proprio allacciarsi.

*(Ich möchte heute den Regionalrat bitten, die Genehmigung zu erteilen, daß diejenigen, die heuer bereits jetzt mit ihrem Berechnungsalagen beginnen wollen, dieselben beginnen können, nachdem sie vom Assessorat die Genehmigung zum Beginn der Arbeiten erhalten haben, d.h. diese können auch teilhaben an dem Gesetz, das eingebracht wird. Dann hab ich gesagt, dieses Gesetz sieht sowohl Genossenschaften als auch Private vor, deren Höfe so gelegen sind, daß sie nicht Gelegenheit haben, Genossenschaften zu bilden, was in unserer Provinz besonders wichtig ist. Dann habe ich ferner gesagt, in großen Zügen sehe das Gesetz Darlehen ohne Zinsen vor; 2. sieht das Gesetz vor, daß nur die Errichtung jenes Teiles der Berechnungsanlage von der Region unterstützt wird, der den Hauptteil bildet, also die Zuführung des Berechnungswassers bis zu einem bestimmten Punkt, und von diesem Punkt ab müssen sich die einzelnen Besitzer auf eigene Kosten anschließen. Noch nicht geklärt ist die Frage der Sicherheit, die wir von den einzelnen Interessenten verlangen müssen. Ich kann heute nicht mehr sagen, weil das Gesetz heute eigentlich erst ein Projekt ist. Ich bitte daher, dazu Stellung nehmen zu wollen und diese Genehmigung zu erteilen ».*

PRESIDENTE: Quello che chiede l'assessore Pupp è di autorizzare il Consiglio regionale . . . (legge).

SALVETTI (P.S.I.): Prego il signor Assessore, come del resto ha dimostrato nella sua esposizione, di non insistere sulla seconda parte. Sono stato il primo l'altra volta ad

aderire al postulato di natura pratica, ma invito l'Assessore e rispettivamente i colleghi di non accettare una parola più in là di quello che sia strettissimamente necessario agli effetti di consentire l'inizio dei lavori. Sono per la tesi che la legge emanata deve nascere in perfetta libertà legislativa, e che non sia per nessun motivo costretta a costruirsi su misura, perché già precostituite determinate circostanze di fatto. Quindi confermo la mia idea di approvare, ma ci si limiti a dire, che, malgrado l'inizio anticipato dei lavori di irrigazione, questo non sarà da considerarsi titolo per essere esclusi dalla graduatoria. Tutte le altre condizioni devono essere eventualmente riservate alla libera discussione della legge, al progetto definitivo ed ultimo. Quest'auto-irrigazione provvisoria non deve significare in nessun senso una prenotazione né morale né materiale, per avere il proprio contributo che scaturirà solo se sussisteranno le altre condizioni pari per tutti i postulati che concorrono e concorreranno anche più tardi. Questo per me rimane fondamentale. Senza questa condizione non accetterei la formula. Non è il caso di dirlo, ma forse dovrebbe essere detto che questa legge emananda deve intendersi emanata entro il minimo tempo possibile. Raccomando che il voto deve essere ben chiaro. Il progetto esiste, è una legge un po' complicata, un po' difficile, ma che in un paio di mesi potrebbe essere varata dal nostro Consiglio, ed allora questa fase intermedia di una legge che si comincia ad applicare prima a che nasca può essere superata per non creare un precedente.

TOMA (IND.): Ho chiesto la parola nell'intento soprattutto di chiarire al Consiglio in che cosa consiste questa autorizzazione richiesta dall'Assessore, il quale Asses-

sore ha ommesso di citare la legge che per il momento dobbiamo applicare per poter utilizzare i fondi che lo Stato intanto ha passato alla Regione in attesa del secondo progetto di legge in corso di approvazione alle due Camere e che verrà esteso a tutto il territorio della Repubblica. La legge che non ha citato è la legge 215, cioè la legge sulla politica agraria, secondo la quale, per il momento verrebbe dato il contributo del 33% in attesa di un progetto di legge statale per l'irrigazione a pioggia.

Perché il progetto di legge in corso di approvazione prevede appunto l'estendimento dell'irrigazione a pioggia, eliminando quello dello scorrimento, che non permette un'irrigazione vantaggiosa e proficua, specialmente in alcune zone, per la costituzione tipica del terreno. Quindi in questo primo periodo si dovrebbe permettere all'Assessorato agricoltura di accogliere quel certo numero di domande meritevoli del sussidio, devolvendo il contributo stesso a quelle aziende che si trovano in condizioni difficili e dove non è possibile costituire enti a carattere cooperativo o consorziale. Di queste zone ne abbiamo non solo in provincia di Bolzano ma anche in provincia di Trento, zone un po' isolate dove non è possibile, per l'ubicazione stessa dei masi, unire insieme molti proprietari, piccoli proprietari che dovrebbero procedere all'impianto irrigatore. Costoro, se noi limitassimo il contributo agli enti a carattere cooperativistico o consorziale, verrebbero esclusi dal contributo. Ora, l'ordine del giorno presentato dall'Assessore contempla la necessità di venire incontro anche a costoro per non negare loro un contributo di cui potrebbero avvantaggiarsi.

Per quanto riguarda l'ultima parte, abbiamo già precisato l'ultimo giorno che l'As-

essorato, con queste erogazioni provvisorie, non assume nessun obbligo di corrispondere contributi, in quanto che si tratta, in un secondo tempo, di esaminare le domande collegialmente riunite nella regione. In questo esame verrà senza dubbio tenuto conto delle particolari condizioni in cui l'agricoltore o le associazioni hanno voluto o intendono operare, delle particolari condizioni economiche in cui naturalmente viene a trovarsi sia l'ente sia il privato. Quindi nessun impegno verrà assunto, e quindi è logico che le opere vanno fatte a tutto rischio e pericolo di coloro che le fanno. È evidente. È vero che, se qualche ente o agricoltore, per non perdere l'annata agraria in corso, intende procedere già all'inizio di questi lavori, ha sempre la speranza di ottenere eventualmente, se non nell'esercizio, il contributo da parte della Regione. Certamente, se non vorrà far fronte a questi lavori perché ha pochi mezzi, potrà rimandarli all'esercizio successivo. Questo il contenuto brevissimo dell'ordine del giorno che pregherei il Consiglio di approvare, perché è di necessità estrema.

TRANQUILLINI (D.C.): La seconda parte dell'ordine del giorno presentato dall'Assessore era stata suggerita da me in Giunta regionale. Però il tempo porta qualche altro consiglio; ho pensato ad un'altra cosa e direi, pur associandomi a quanto detto dal collega Salvetti che mi ha preceduto, che è necessario emanare la legge il più presto possibile; l'ultima legge però, perché sono stati fatti diversi schemi e l'ultimo schema è conosciuto da ben pochi, quindi non è possibile, come dice Salvetti, compromettere la legge con una specie di regolamento. L'ordine del giorno, come quanto detto dall'Assessore all'agricoltura, ci lega in parte le mani quando

domani avremo la legge da discutere. Quindi, in questo caso, bisogna fare l'ordine del giorno per garantire a coloro che eventualmente volessero fare opere entro il 1952, di non venire domani esclusi, perché la legge dirà « non sono finanziate le opere già iniziate »; e perciò bastano poche parole per non legarci le mani ed essere liberi domani di discutere la legge. Non ho altro da aggiungere.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono naturalmente d'accordo con tutto, ma in quest'ordine del giorno vi è un'affermazione impegnativa da parte della Giunta. Qui si parla di autorizzazione. Ora i signori della Giunta mi insegnano che l'autorizzazione è già un controllo preventivo e di merito. Qui, prima di fare il controllo, il signor Assessore agisce e la Giunta deve chiedere come questo agricoltore imposterà il suo lavoro. Questo credo che non abbia previsto il signor Assessore.

PUPP (S.V.P.): Non ho compreso.

DEFANT (A.S.A.R.): La sua autorizzazione presuppone un suo intervento personale per ogni singolo caso ?

PUPP (S.V.P.): Sì, sì !

DEFANT (A.S.A.R.): Quindi, quando lei imporrà a questi agricoltori una determinata condotta tecnica nell'esecuzione dei lavori, pressappoco è già un impegno morale da parte sua verso gli interessati. Ci dovrebbe essere la semplice frase: « coloro che inizieranno i lavori non saranno esclusi dal concorso a quanto prevede la legge »; ma così è un'autorizzazione, è un atto amministrativo importante, è un mezzo impegno, perché lei indicherà agli agricoltori le modalità di condurre a termine questi lavori. Quindi vedo un pericolo in questo.

SAMUELLI (D.C.): Credo che l'intervento del collega Salvetti abbia proprio centrato, più che il problema, lo spirito. Siamo di fronte allo stanziamento del bilancio di 155 milioni con la dizione: « Contributi per agevolare e incoraggiare l'estendimento dell'irrigazione ». Ad un certo momento i rappresentanti dell'agricoltura si sono posti questo problema: è logico e naturale che prima che la legge sia perfetta e approvata passerà del tempo e intanto noi perdiamo una campagna; come possiamo ovviare? A stretto rigore di termini la Giunta regionale potrà disporre l'erogazione di 155 milioni, perché nella legge sul bilancio noi vediamo che la dizione dell'articolo non è vincolata a nessuna disposizione di legge. Però, da qui era nata l'idea di fare una norma transitoria, eroghiamo questi 155 milioni. Riflettendo abbiamo detto: può darsi che la futura nascente legge porti poi a delle conclusioni o criteri diversi da quelli che la Giunta avrebbe potuto adottare per erogare i 155 milioni, e allora abbiamo detto; attendiamo l'emanazione della legge e limitiamoci ad annunciare al Consiglio che la legge emananda conterrà una norma transitoria per la quale l'aver iniziato i lavori non sarà motivo di preclusione dall'accettazione delle domande. E fermarsi qui. Sono perfettamente d'accordo che sarebbe oggi pericoloso fissare e sancire dei criteri impegnativi. Ci basta sapere che il Consiglio è impegnato a questa norma transitoria e che non sarà motivo di preclusione l'aver iniziato i lavori. Così chi ha volontà di partire, parta a suo giudizio esclusivo ed esegua le opere.

MAYR (Assessore alle finanze - D.C.): È stato detto che con questa forma di autorizzazione ad iniziare i lavori, la Regione e,

rispettivamente la Giunta, non assume nessun impegno. Non sono di questo avviso. Credo che, se non un impegno giuridico, un impegno morale c'è, e deriva da questa autorizzazione. Se mai si volesse eseguire questa iniziativa, io riterrei che si dovrebbe fare così: scrivere a queste ditte che si rivolgano alla Regione per questa costruzione di impianti irrigui, e che questa domanda sarà esaminata qualora il Consiglio regionale emanerà la legge che consente la concessione di contributi per questi lavori. In questa forma credo che sarebbe evitato ogni impegno. Ma sono costretto a dire di più. Ho una preoccupazione gravissima: che la legge che il Consiglio ha intenzione di fare a questo riguardo non sarà accettata da parte dello Stato appunto per quel provvedimento statale che, come ci ha detto Toma, è in corso di emanazione e secondo il quale lo Stato vorrebbe sovvenzionare questi impianti irrigui in una forma molto vasta, con il 50% in forma di contributo una volta tanto a fondo perduto, e con il 50% in forma di prestito a tasso di favore. Dunque io ho paura che, se non presentassimo questa legge per l'approvazione, lo Stato ci dirà: perché, visto che c'è il provvedimento statale per tutte le regioni d'Italia, volete un provvedimento speciale? Io credo e sono quasi convinto al 100% che questa legge non sarà approvata, ed allora succede che la nostra attività in materia di contributi ad impianti irrigui sarebbe ridotta dei 150 milioni che abbiamo stanziato nel bilancio 1952, mentre le richieste che dobbiamo aspettarci ammonteranno a qualche miliardo. Siamo proprio nelle medesime condizioni come per i contributi ai miglioramenti agrari, cioè un minimo disponibile contro una richiesta enorme. Perciò ho paura che, quanto più stanziamenti decennali presentiamo a Roma, tanto

meno probabile diventa l'accettazione di questi. Cioè vorrei dire che, presentando un progetto di questo genere, si verrebbe a pregiudicare quei progetti che abbiamo già presentato, per esempio per il credito alberghiero. Io direi che bisogna riflettere molto prima di dare inizio a questi contributi dello stanziamento di 150 milioni per l'anno corrente, ad esaminare se non sia il caso di fare uno storno di bilancio e destinare questa somma ad altri scopi agricoli.

ALBERTI (D.C.): Confesso che ho sentito con profondo piacere le parole sensate e chiare dell'Assessore alle finanze, in quanto che anch'io pongo la domanda...

*(Interruzioni vivaci dal settore agricolo).*

ALBERTI (D.C.): ... lasciatemi finire: in quanto che pongo anch'io la domanda: che cosa avverrà domani se noi accettiamo l'ordine del giorno in quella forma? Tutti coloro che desiderano avere il contributo per l'irrigazione ecc. sanno che c'è una legge del '33, la quale implica la necessità di avere l'autorizzazione prima di poter incominciare, dopo di che sanno le condizioni alle quali potranno avere questo determinato contributo. Oggi a questa gente non possiamo dire niente di preciso circa la nuova legge; allora avverrà che, una volta che avranno sentito che, se faranno domanda, domani potranno avere il contributo, un sacco di gente dirà: cos'è questo contributo del 50 per cento più il 4,5 per cento di mutuo? E se la legge si basa sul 100%, il mutuo allora sarà del 100% senza interessi sul lavoro? Niente di chiaro e preciso; comunque un sacco di gente verrà e farà spese per fare progetti, ed essendo stati accolti questi progetti, riterrà di avere titolo e diritto di fare questi impianti di irrigazione,

possibilmente e probabilmente a condizioni talmente vantaggiose, che, se venissero applicate con i modesti fondi a disposizione, non si potrebbe evadere neanche il 5% di queste domande. Ecco perché dico che, finché non abbiamo le idee chiare a proposito dell'ammontare del contributo che intendiamo dare e della forma di questo contributo, credo che, sarebbe molto più onesto, chiaro e logico se accontentassimo i richiedenti al massimo fino al punto al quale abbiamo accolto le richieste per l'industria alberghiera, cioè se dicessimo la data dalla quale si parte e secondo la quale si potranno regolare tutti coloro che hanno intenzione di fare impianti di irrigazione in base al provvedimento in corso che calcherà o migliorerà la legge del 1933. Bisogna dire la data, perché se no saltano fuori anche quelli che sono partiti quattro anni fa e non saranno esclusi. Punto e basta. Perché domani potrebbe benissimo darsi che i privati siano esclusi.

SAMUELLI (D.C.): D'accordo!

ALBERTI (D.C.): Non lo posso dire, non lo sappiamo ancora; può darsi che abbia il 40%, 50% o il 30%, che abbia quel tanto per quel tipo di lavoro che oggi fa, se ritiene di dover avere il 50% domani non sarà adeguato se gli diamo il 30. Bisognerebbe solo dire che c'è in gestazione questa legge e, comunque, dire che chi comincerà i lavori per l'irrigazione a partire dal 1 aprile 1952 non sarà escluso dalla possibilità che la sua domanda venga esaminata.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È questo lo spirito dell'Assessore. Forse il concetto che il Consiglio ha espresso — mi pare almeno sentito così per aria —

in seguito alla lettura della proposta dell'assessore Pupp, potrebbe essere tradotto nella dichiarazione che prevedeva la facoltà di ammettere eventualmente ai benefici della legge anche coloro che inizieranno opere di irrigazione anche prima dell'approvazione del provvedimento legislativo.

ALBERTI (D.C.): Anche la data, se permette, signor Presidente: anziché « iniziati prima » mettere la data. Perché prima può essere anche l'anno scorso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, appunto entro il 1952.

SALVETTI (P.S.I.): Volevo un parere, non ho capito l'autorizzazione che c'entra.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non si parla di autorizzazione.

SALVETTI (P.S.I.): Si lascia impregiudicato ?

CAMINITI (P.S.I.): Dice diritto di partecipare.

SALVETTI (P.S.I.): Sono d'accordo anche per non incorrere nelle obiezioni dell'assessore Mayr che, siccome ritiene che sia un impegno morale, senza autorizzazione vuol dire che partiranno a loro rischio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non si deve dare un'autorizzazione, perché si creerebbe la situazione di cui ha parlato Mayr. Ma si stabilisce già prima che, quando avremo fatto la legge che avrà previsto dei criteri qualsiasi, chi avrà iniziato i lavori che avranno queste caratteristiche...

SALVETTI (P.S.I.): Entro il 1952 !

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, entro il 1952, sarà preso in considerazione, senza altri impegni.

SALVETTI (P.S.I.): Sì.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'ordine del giorno preletto ?

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Regionalrat behält sich vor, sobald als möglich das Gesetz über Beihilfen für Bewässerungsarbeiten zu verabschieden und behält sich weiter vor, in diesem Gesetz alle Bedingungen für Gewährung der Beihilfen erst dann festzusetzen, ohne daß also heute schon eine Bedingung festgesetzt würde. Er beschließt jedoch, daß auch die Arbeiten, die im Jahr 1952 für Bewässerungszwecke begonnen wurden und den Bedingungen, welche durch das Gesetz festgesetzt werden, entsprechen, in Betracht gezogen werden können für die eventuelle Gewährung von Beihilfen. Er schließt daraus, daß die Region gegenüber diesen Arbeiten jedoch in keiner Weise eine vorherige Verpflichtung hinsichtlich Gewährung von Beihilfen übernehmen kann.

BENEDIKTER (S.V.P.): « Il Consiglio regionale si riserva di varare quanto prima la legge sui contributi per impianti di irrigazione; si riserva inoltre di fissare in detta legge tutte le condizioni per la concessione di contributi, senza cioè stabilire fin da adesso le condizioni stesse. Delibera altresì che i lavori per impianti di irrigazione iniziati nell'anno 1952 e corrispondenti alle premesse previste dalla legge, potranno essere presi in esame ai fini di un'eventuale concessione di contributi. Il Consiglio desuma con ciò che la

*Regione non potrà assumere alcun obbligo in merito alla concessione di contributi per detti lavori.*

MENZ (S.V.P.): Die Klärung dieser Frage ist sehr bedeutungsvoll, denn durch diese Bewässerung, sei es nun eine Berieselung oder eine Beregnung, hat die Produktion eine wesentliche Steigerung erfahren. Es ist dann später alles ein bischen durcheinander gegangen, aber für euch sollte doch die Sache geklärt werden. Es ist natürlich schwer, allgemeine Grundsätze auf den Einzelnen anzuwenden. Es sind ja hunderte von Fällen da, die eine Beregnung oder Berieselung geplant hatten, die aber zuwarten wollten, bis sie erfahren, mit welcher Unterstützung sie rechnen könnten. Und deswegen möchte ich noch auf etwas hinweisen, und zwar auf die Preisfrage, die zur Befriedigung aller Interessenten geklärt werden soll.

MENZ (S.V.P.): È molto importante chiarire questa questione, in quanto la produzione è aumentata notevolmente, sia attraverso l'irrigazione, sia attraverso l'irrigazione a pioggia. Successivamente tutto si è un po' confuso, ma ora la cosa dovrebbe venir chiarita. È naturalmente molto difficile mettere in pratica dei principi generali per i casi singoli. Esistono centinaia di casi in cui l'intenzione di procedere a questi impianti è presa in seria considerazione, ma che attendono per sapere su quale contributo è preferibile contare.

Per questo motivo vorrei accennare ad un altro fatto, e cioè alla questione del costo, che deve venir chiarita in modo soddisfacente per tutti gli interessati.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'ordine del giorno preletto dal Presidente della Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; maggioranza, 1 contrario. (Assessore Mayr).

I Consiglieri che parteciperanno ai funerali dovranno trovarsi alle 13,30 davanti al Comune. Ci sarà una macchina della Giunta, la macchina dell'assessore Rosa e una macchina della provincia di Bolzano; cioè tre macchine, e partiranno alle 13,30 da qui. Parteciperanno il signor Panizza in rappresentanza del Presidente del Consiglio, l'assessore Rosa in rappresentanza della Giunta regionale, i consiglieri Salvetti e Ropelato per le minoranze, il consigliere Menz per la S.V.P. e il consigliere Samuelli per la Democrazia cristiana. Questi parteciperanno ufficialmente, questi sei consiglieri: Panizza, Rosa, Salvetti, Ropelato, Menz, Samuelli.

Oltre a questi ci saranno il signor Pinamonti e la signorina Benigni, come impiegati della Presidenza del Consiglio, e chi ci vorrà andare a titolo privato.

Il Consiglio si riunisce alle 14,30 per la continuazione dei lavori.

(Ore 12,10).

Ore 14.50

PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio regionale se vuole trattare lo statuto della Fiera o la legge sulle elezioni amministrative.

ERCKERT (S.V.P.): Signori, siccome sappiamo che la provincia di Bolzano non ha avuto elezioni da sette anni, e sarebbe ora di fare la legge, pregherei di passare anzitutto alla discussione della legge elettorale per la provincia di Bolzano. Pregherei il Consiglio di accettare questa proposta, se vogliamo fare le elezioni entro il 25 maggio, prima di giugno, il termine è così breve che deve essere approvato tutto in fretta anche per rispettare i minimi termini.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Ritengo, signori, che — a parte l'importanza delle dichiarazioni dell'avvocato Erckert, da tutti fra il resto condivise — che qui devo ugualmente far presente l'urgenza della determinazione o della approvazione eventualmente della legge che approva lo statuto dell'Ente Fiera di Bolzano, perché, se noi non usciamo con questa legge nel minor tempo possibile, non sarà possibile, al comitato costituito per la preparazione dell'attrezzatura fieristica, passare all'asta dei lavori. Il ché significa, da dichiarazioni fatte da tecnici, che non sarà possibile per questo anno preparare l'allestimento della Fiera. Ritengo, — e mi rivolgo particolarmente al gruppo della S.V.P., cioè al gruppo dei consiglieri provinciali di Bolzano, — che la discussione su questo statuto dovrebbe essere questione di poco tempo, in quanto questo statuto è già stato visto ed esaminato anche in sede di Consiglio provinciale. Se, come sembra, non esistono delle opposizioni di particolare importanza, qui noi potremmo anche far presto su questo argomento e porre quindi per la settimana ventura la Giunta in condizioni di poter subito delegare i propri rappresentanti, unitamente ai rappresentanti degli altri enti partecipanti, e passare subito alla operazione che è attesissima da parte della Fiera. Ritengo che si possano conciliare le due questioni senza pregiudizio dell'una o dell'altra. Per le elezioni avverto che, come termine ultimo per la discussione della legge elettorale in Alto Adige, sarà fissato il giorno 8 aprile.

PRESIDENTE: Decida il Consiglio regionale, c'è qualcuno che chiede la parola? È posta ai voti la proposta.

BANAL (D.C.): Mi pare che i più interessati in questo argomento siano proprio i rappresentanti della provincia di Bolzano e che debbano decidere loro se vogliono far precedere una cosa o l'altra, in quanto tutti e due gli argomenti sono urgenti e interessano particolarmente la provincia di Bolzano.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe gesagt, daß, trotzdem nun schon 7 Jahre seit Kriegsende vergangen sind und 28 Jahre seit den letzten Gemeindewahlen in Südtirol, trotz Zusammenbruch des Faschismus', trotz Pariser Vertrag, trotz Autonomiestatut, wir erst jetzt die Möglichkeit haben, die Gemeindewahlen abzuhalten. Der Regionalrat hat zweimal seine Pflicht getan, um diese Wahlen zu ermöglichen, einmal schon im Jahre 1949, indem er ein Gesetz verabschiedet hat, und das 2 Mal in diesem Augenblick. Das Gesetz im Jahre 1949 wurde von der Regierung angefochten; nach langer Zeit hat das Zentralparlament die Zuständigkeit der Region wiederhergestellt. Das Parlament hat aber ein Rahmengesetz erlassen, das weit über die Aufgabe eines Rahmengesetzes hinausgeht. Diese Behauptung stammt auch von hervorragenden Juristen, die dieses Rahmengesetz im Senat und in der Abgeordnetenversammlung in seinen Ausmaßen bekämpft haben. Ich wünsche mir, daß bei Erlaß eines allgemeinen Gemeindewahlgesetzes für die Region als solche die übermäßigen Schranken, die uns das Rahmengesetz gesetzt hat und die über die Zuständigkeit des Staates, Grundsatzgesetzgebung zu schaffen, hinausgehen, überwunden werden können. Auch deswegen, weil der Inhalt des Rahmengesetzes ein derartiger ist, daß bei der Verteilung der Sitze des Gemeinderates das Proporzsystem in einer Weise angewendet wird, daß es zu einer Prämierung der Reste

kommt, die keinen Quotienten erreichen, und die sich verbinden können, um die höchste Restzahl zu erreichen. Andererseits sind wir beunruhigt durch die nicht exakte Anwendung des Artikels 10 des Gesetzes über die Aufstellung der Wählerlisten, nach welchem auch Nichtansässige, die nicht im Register der ständigen Bevölkerung eingetragen sind, in die Wählerlisten eingetragen werden können, sofern sie auch nur vorübergehend in der Gemeinde den Sitz ihrer Interessen und Geschäfte haben. Hinsichtlich der Anwendung dieses Art. 10 hat der Innenminister seinerzeit eine Erklärung abgegeben, des Sinnes, daß z. B. Arbeiter, die sich vorübergehend für größere Bauvorhaben in der Gemeinde aufhalten, nicht aufgrund des Artikels 10 in die Wählerlisten eingetragen werden können, sondern nur in Fällen, wo tatsächlich dieser Sitz der Geschäfte und Interessen in einem etwas strengeren Sinn wahrgenommen werden kann. Also wir erhoffen uns, daß mit Hilfe der Region, die nun eine Kompetenz in Wahlangelegenheiten hat und auch eine Kontrolle über die Wählerlisten ausüben kann, die exakte Anwendung des Art. 10 gewährleistet werden kann. Also trotz dieser Bedenken stimmen wir für das Inkrafttreten dieses Regionalgesetzes, auch in der Hoffnung, daß die Regierung nun das Ihrige tun wird, um die Urgenzklausel gewähren zu lassen, sodaß die Wahlen endlich abgehalten werden können.

(Per la traduzione, vedi Seduta 103 del 28-3-1952, pag. 9).

Sono per la trattazione immediata e per il disbrigo della legge elettorale in Alto Adige.

PRESIDENTE: Metto ai voti la proposta di trattare adesso la legge elettorale. Se questa viene respinta, si tratta lo statuto della

Fiera, è chiaro. Chi è d'accordo di trattare la legge elettorale? Maggioranza favorevole.

DEFANT (A.S.A.R.): Mozione d'ordine: i presenti in questo Consiglio sono venti Consiglieri.

PRESIDENTE: Se Lei lo fa presente, non si fa più niente.

DEFANT (A.S.A.R.): Non vorrei che in rilievo di tempo si facesse presente questo.

ALBERTI (D.C.): Proporrèi che si cominciasse a leggere la relazione, questo vuol dire che se nel frattempo raggiungiamo il numero legale.

PRESIDENTE: Sì, leggiamo la relazione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): « Una delle prime e principali preoccupazioni della Giunta regionale, appena avvenuta la sua costituzione, è stata quella di provvedere affinché ai Comuni della provincia di Bolzano venisse data la loro rappresentanza elettiva come da lungo tempo era già avvenuto in tutti gli altri comuni della Repubblica.

Già nell'aprile del 1949 la Giunta regionale faceva predisporre ed approvava un disegno di legge, che, mantenendo inalterate le disposizioni vigenti per tutti i Comuni della Nazione, vi apportava soltanto quelle modifiche che apparivano necessarie perché la legge elettorale venisse posta in perfetta consonanza con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione del Trentino - Alto Adige, e in modo particolare con l'articolo 54 dello statuto che dispone che, nell'ordinamento degli enti pubblici locali, sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, nei ri-

guardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

La Giunta regionale proponeva quindi, per l'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, l'adozione del sistema proporzionale in vigore per tutti i Comuni capoluoghi di Provincia o con più di 30.000 abitanti.

Proponeva anche che l'assegnazione dei seggi venisse fatta in base al sistema del quoziente elettorale con collegamento delle liste elettorali etniche agli effetti dell'assegnazione dei seggi da attribuirsi ai resti.

Il disegno di legge trasmesso alla Commissione consultiva per gli affari generali, veniva in varie parti modificato e completato e poi sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione, nella formazione data al disegno di legge dalla Commissione consultiva.

Il Consiglio regionale apportava qualche modifica al disegno di legge della Commissione e lo approvava poi nella seduta del 1° dicembre 1949.

Il Commissario del Governo con nota del 7 gennaio 1950 n. 203/gab. partecipava al Presidente del Consiglio regionale e per conoscenza al Presidente della Giunta regionale, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che era in preparazione, per essere presentato al Parlamento, un disegno di legge statale recante norme per le elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano. In esecuzione di quanto disposto dalla stessa Presidenza del Consiglio, a sensi dell'articolo 49 dello Statuto Speciale, approvato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 5, il Commissario del Governo rinviava il disegno di legge regionale 1-12-1949 n. 4, perché eccedente la competenza attribuita al Consiglio regionale dal predetto Statuto.

A questa eccezione di incompetenza del Consiglio regionale a legiferare in materia di elezioni dei Consigli comunali, il Commissario del Governo con lettera pure del 7 gennaio 1950, faceva seguire altri rilievi in merito alla legge e per i quali la legge avrebbe dovuto pure essere rinviata.

La Giunta regionale, presa in esame la lettera di rinvio del Commissario del Governo, nel mentre deliberava di accogliere nel loro complesso le osservazioni di merito, riteneva invece di dover affermare la sua competenza a legiferare in materia di elezioni dei Consigli comunali, e questo con richiamo all'articolo 5 punto 1) dello Statuto, che attribuisce alla Regione la facoltà di emanare leggi in materia di ordinamento delle Province e dei Comuni.

Per evitare tuttavia un ulteriore rinvio della legge, che avrebbe costretto il Consiglio regionale ad adire la Corte Costituzionale, che oggi non esiste neppure, e per guadagnare tempo, la Giunta regionale, ha tentato le vie della persuasione per indurre il competente Ministero dell'Interno a recedere dalla sua opposizione alla legge regionale, in modo particolare per quanto riguardava la competenza.

Il Ministero dell'Interno però, malgrado tutte le insistenze, rimase fermo nella sua opposizione, confortato a fare questo anche da un parere del Consiglio di Stato, che riteneva la materia elettorale dei Comuni, anche nella Regione Trentino - Alto Adige, competenza del Parlamento e non già della Regione.

Dopo lunghe tergiversazioni, il Ministero dell'Interno, in data 14 marzo 1951, comunicava il disegno di legge elaborato dallo stesso alla Presidenza del Senato che lo passava all'esame della prima Commissione permanente del Senato. Questa, in data 17-10-1951, comunicava alla Presidenza del

*Senato la sua relazione in merito al disegno di legge presentato dal Governo.*

*La Commissione legislativa del Senato dissentiva nella sua relazione dal disegno presentato dal Governo e presentava un proprio disegno di legge nel quale si riconosceva alla Regione la competenza a legiferare in materia di ordinamento dei Comuni e conseguentemente anche nella materia elettorale e stabiliva però che la legge regionale avrebbe dovuto mantenersi entro i limiti di una legge fondamentale dello Stato, che precisava i principi ai quali doveva attenersi la legge regionale.*

*Nel disegno di legge della Commissione venivano stabiliti i principi ai quali la legge della regione doveva mantenersi fedele nella compilazione della legge elettorale per l'elezione di consigli comunali della provincia di Bolzano di sua competenza.*

*La proposta di legge della Commissione è stata approvata dal Senato e poi dalla Camera dei Deputati e la legge è poi stata promulgata con la data 22 febbraio 1952 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 1 marzo 1952 ed entra in vigore ai 16 c. m.*

*In questa legge è detto nell'articolo 1° che l'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale dei più alti resti e con facoltà di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.*

*È detto inoltre all'articolo 2 che l'elettorato attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui al capo 2° e 3° del titolo 2, nonché dall'articolo 98 del T. U. della Legge per le elezioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5-4.1951 n. 203.*

*È detto poi all'articolo 3 che l'indizione dei comizi elettorali è fissata per ciascun co-*

*mune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e col primo Presidente della Corte di Appello.*

*Infine all'articolo 4 veniva stabilito che la composizione della Giunta comunale e delle commissioni elette, costituite dal Consiglio comunale, deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.*

*Nell'articolo 5 della legge è detto che la Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge in oggetto e con rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.*

*Per sollecitare le elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, la Giunta regionale ha disposto tosto che venisse elaborato un progetto di legge per l'elezione dei Consigli comunali in quella Provincia in conformità alla legge precitata dello Stato ed in conformità alle norme contenute nello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.*

*Nel titolo primo del disegno di legge che viene sottoposto per l'approvazione, sono contenute le norme generali relative agli organi delle amministrazioni comunali e concordano con quelle valedoli per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nel titolo primo del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.*

*Soltanto all'articolo 4, per corrispondere alla legge statale del 22 febbraio 1952 ed alle disposizioni dello statuto, è detto che la composizione della Giunta comunale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio*

comunale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio comunale e che l'elezione degli assessori comunali viene fatta dal Consiglio comunale separatamente per ciascun gruppo linguistico.

Per la nomina del Sindaco, i motivi di ineleggibilità dello stesso, la durata in funzione dei Consigli comunali, la possibilità di assegnare al Sindaco ed agli Assessori una indennità di carica per la perdita della qualità di Consigliere o di Assessore sono state riprodotte le disposizioni contenute nel Testo Unico del 5-4-1951, n. 203, vevoli per tutti i Comuni della Repubblica.

Il titolo secondo della legge regionale regola l'elezione dei Consigli comunali e al capo I° articolo 11 è enunciata la norma di carattere generale che stabilisce che l'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento delle liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

È riprodotto « ad litteram » l'articolo 1 della legge cornice del 22 febbraio 1952.

È stabilito anche nell'articolo 11 che è esclusa la ripartizione per frazioni, conformandosi, a questo riguardo, a quanto vale per tutti i Comuni della Repubblica nei quali l'elezione dei consigli comunali è fatta in base alla proporzione pura.

I capi 2° e 3° del titolo secondo trattano dell'elettorato attivo e dell'eleggibilità e sono state riprodotte le norme contenute ai capi 2° e 3° del titolo secondo del Testo Unico della legge per le elezioni comunali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5-4-1951, n. 203, conformandosi, anche a

questo proposito, alle disposizioni della legge cornice.

Il capo 4° del titolo secondo tratta del procedimento elettorale e in questo proposito sono pure state mantenute le disposizioni contenute nella legge statale che regola l'elezione dei Consigli comunali tenendo conto che la votazione deve essere fatta applicando il sistema proporzionale in conformità a quanto disposto per tutti i Comuni della Repubblica con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il capo 5° parla della votazione. Anche in questo riguardo sono state riprodotte le disposizioni vevoli per le elezioni negli altri Comuni della Repubblica.

Il capo 6° tratta dello scrutinio e della proclamazione. Tenendo presente la situazione di molti piccoli comuni della provincia di Bolzano in cui esiste una sola sezione elettorale e, data l'adozione nella legge regionale del sistema previsto dalla legge statale per i Comuni con più di 10.000 abitanti, si è dovuto congegnare il sistema degli articoli di legge relativi allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti in modo adeguato alla situazione, tanto nel caso in cui sia presentata una sola lista di candidati, quanto nel caso in cui le liste di candidati siano più di una.

Di particolare rilevanza è unicamente l'articolo 56 che stabilisce le norme relative alla attribuzione dei seggi che non sono stati assegnati perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale.

La legge cornice dello Stato, prevede, in questo caso, la possibilità di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti, e perciò nella presentazione delle liste dei candidati è assunta nella legge una disposizione la quale consente ai partiti di collegarsi fra di loro agli effetti della assegna-

zione dei seggi spettanti ai più alti resti (articolo 28 della legge).

Questo collegamento entra in funzione nella ripartizione dei seggi non attribuiti ad alcuna lista, concedendo ai singoli partiti il collegamento fra di loro, al fine di assommare i resti delle singole liste per la partecipazione alla ripartizione dei seggi non attribuiti a quelle liste e raggruppamenti di liste che hanno i maggiori resti.

Il capo 7° tratta delle disposizioni generali conseguenti alle elezioni e sono state mantenute, anche in questo proposito, le disposizioni contenute nel Testo Unico della legge 5-4-1951 n. 203.

Per quanto riguarda i ricorsi e le disposizioni penali sono qui state riprodotte le disposizioni valevoli per le elezioni comunali in tutti i Comuni della Repubblica.

**PRESIDENTE:** Relazione della Commissione legislativa.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** « La Commissione legislativa agli affari generali ha esaminato in tre riunioni nei giorni 18 e 20 marzo 1952, alla presenza dell'Assessore regionale competente il disegno di legge per le elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Considerato che tale disegno, a parte le disposizioni tassative della legge cornice, ricalda le disposizioni del Testo Unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 203, del 5 aprile 1951, la Commissione ha fermato la sua attenzione sui punti divergenti da tale Testo Unico, che rappresentano un necessario adattamento alla struttura giuridico-amministrativa ed alle esigenze locali, tenendo presente all'uopo, anche il testo della legge votata dal Consiglio regionale, anche se non

entrata in vigore per il noto ed ormai superato conflitto di competenza. Riconosciuta la competenza della Regione all'istanza centrale dello Stato, doveva subentrare la Regione ed a quella periferica (Giunta provinciale amministrativa e Prefetto) la Giunta provinciale ed il suo Presidente nella loro funzione di controllo anche sostitutivo e di vigilanza della vita dei Comuni, salvo il caso in cui chiaramente si percepisse la funzione giurisdizionale, che allora, alla Giunta provinciale, amministrativa in sede giurisdizionale, doveva sostituirsi l'organo di Giustizia amministrativa anche decentrato, previsto dallo Statuto, e, nella carenza del medesimo, continuare nella sua funzione la stessa Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Secondo un principio già prevalso in sede di esame del disegno di legge per le elezioni del Consiglio regionale, la qualità di Consigliere regionale è stata ritenuta incompatibile con quella di consigliere comunale, in quanto talvolta potrebbero verificarsi situazioni di vero e proprio contrasto di interessi, avuto riguardo alla competenza delle Province in materia di vigilanza e tutela sugli Enti locali.

I rappresentanti del gruppo etnico tedesco hanno avanzato la richiesta di introdurre la possibilità di ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione, cioè di rendere possibile una elezione separata per quelle frazioni che lo avessero richiesto e per le quali ciò fosse stato concesso dalla Giunta provinciale. Motivo precipuo di tale richiesta è il desiderio di assicurare alle frazioni una rappresentanza nel Consiglio comunale proporzionale alla loro consistenza numerica, reputandosi tale rappresentanza la remora più efficace contro tendenze separatiste già affiorate od ancora al di là da venire. La legge nazionale prevede la

possibilità di elezioni frazionali nei comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti (articolo 11 Testo Unico). La introduzione di questa possibilità per le elezioni amministrative nella provincia di Bolzano, dove è norma cogente la rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti, presenta delle difficoltà tecnico-legislative che non è possibile superare nel breve spazio di tempo concesso alla Commissione legislativa per poter varare tempestivamente la legge medesima onde organizzare le elezioni nella prima metà dell'anno in corso. Anche se le difficoltà tecnico-legislative fossero già superate, l'attuazione delle nuove disposizioni richiederebbe un maggior lasso di tempo per le amministrazioni comunali e per la popolazione interessata. Basta accennare alla costituzione di nuove sezioni elettorali con la formazione di nuove liste, alla presentazione di liste separate per frazioni, alla necessità del collegamento dei gruppi etnici minoritari anche tra frazioni che votano separatamente, per comprendere la complessità del problema, la cui risoluzione non si rivela già impossibile, ma tuttavia implicante una rielaborazione di tutti gli articoli di legge afferenti. La Commissione ha accolto in linea di principio, nell'intesa che fosse possibile conciliare l'esigenza col principio della salvaguardia dei diritti del gruppo etnico italiano, la richiesta, però col consenso degli stessi proponenti, ha deliberato di accantonare tale problema al momento della formazione di una legge regionale generale per le elezioni amministrative in tutto il territorio della Regione. Conseguentemente, invece della affermazione categorica che esclude ogni ripartizione per frazioni, il secondo comma dell'articolo 11

viene sostituito con la dizione contenuta al secondo comma dell'articolo 11 del Testo Unico, cioè che « gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere ».

Per quanto concerne il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e le schede per la votazione, se ne prescrive la bilinguità.

Tra le persone ammesse all'ufficio di Presidente di sezione elettorale sono stati inclusi, data la scarsità nella Provincia delle persone qualificate per tale incarico, anche i conservatori e aiuto-conservatori del Libro Fondiario.

L'omissione di cui al comma 8° dell'articolo 26 è giustificata dall'applicazione del sistema proporzionale anziché di quello maggioritario; ne consegue anche la soppressione della prima parte di cui alla lettera e) dell'articolo 29, come proposto nell'allegato.

La Commissione infine ha concentrato la sua attenzione su una più soddisfacente formulazione dell'articolo 56, che permetta una maggiore facilità di calcolo e quindi di applicazione, tenendo sempre presente la norma di cui all'articolo 1 della legge cornice, che cioè la rappresentanza deve essere proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. La stretta osservanza di tale prescrizione deve essere accompagnata da un criterio che garantisca una ripartizione quasi aritmetica nell'assegnazione dei seggi ai più alti resti, abbiano o non abbiano le relative liste raggiunto un quoziente elettorale. Si è addivenuti quindi alla applicazione del metodo d'Hondt, come analogamente proposto nel disegno di legge per le elezioni regionali.

È allegato l'elenco per articoli delle variazioni apportate dalla Commissione ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Faccio subito l'osservazione che la Commissione legislativa ha proposto diverse modifiche alla legge, e queste modifiche sono state accettate tutte, fatta astrazione delle modifiche agli articoli 6, 16, 19 e 30 della legge, e la Giunta si riserva di mantenere inalterata la propria proposta.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sul disegno di legge.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Chiedo la parola io: non so ancora quello che dirò. In questo momento dirò soltanto che è tempo che questa legge arrivi in provincia di Bolzano dove da 28 anni non si tengono elezioni e dove le amministrazioni comunali sono diventate delle piccole dittature locali, le quali non sono affatto legate agli interessi della popolazione che vive in questa regione, sia essa di lingua italiana che di lingua tedesca. Vi è un tale disinteressamento nella provincia di Bolzano per ciò che concerne problemi comunali che io non posso che auspicare la votazione rapida di una legge che ci metta nella condizione di avere delle amministrazioni che abbiano per lo meno l'apparenza di essere democratiche, perché quelle che ci sono adesso sono qualche cosa di ignominoso. Ho già fatto presente in altre occasioni come il disinteresse di queste amministrazioni sia tale per cui i comuni non intervengono nemmeno in numero sufficiente per le richieste alla Regione di fondi per costruire opere indispensabili ai rispettivi comuni. E perciò una sola preoccupazione mi resta in questo momento, che la legge venga votata in tempo utile in modo da permettere che le elezioni, che si fanno nel resto d'Italia, si possano anche finalmente avere in Alto Adige. Mi auguro

che la legge venga votata e che al 25 maggio possiamo avere in Bolzano dei Consigli comunali che non siano delle dittature. Tanto per dire qualche cosa e per sollecitare gli amici della S.V.P., i quali si trovano ad essere, sotto un certo aspetto, tra le vittime di questa situazione. È ora che loro dicano qualche cosa, per questi comuni.

CAMINITI (P.S.I.): Ma va là!

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Tu sei un piccolo Padre Eterno!

CAMINITI (P.S.I.): Dico che i banchi non parlano!

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): In un momento in cui si decidono le sorti dei paesi che da 28 anni non hanno un'amministrazione comunale che si rispetti, formo l'augurio che questa situazione muti radicalmente in questi paesi dopo l'oppressione che è stata subita.

PRESIDENTE: Pongo ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità. Chi chiede la parola? Nessuno.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Che bella discussione!

PRESIDENTE: Articolo 1.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Sono sicuro che se qui si dicesse che domani c'è una dittatura, che si tolgono queste amministrazioni nominate dal prefetto, stareste zitti e direste grazie tante!

PRESIDENTE: Articolo 1. È posto ai voti l'articolo 1: unanimità.

Articolo 2. È posto ai voti l'articolo 2: unanimità.

Articolo 3.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): In tutto il disegno di legge che è stato sottoposto al Consiglio si parla sempre di Giunta comunale e di Assessore comunale, e in questo riguardo la nostra legge devia dalla legge dello Stato che parla di Giunta municipale e di Assessore municipale. Siccome questa diversa denominazione potrà dare adito ad obiezioni perché non è mantenuta la medesima terminologia in tutta la Repubblica, faccio la proposta di modificare la denominazione di Giunta comunale e Assessore comunale in tutta la legge in « Giunta municipale e Assessore municipale » come è nella legge dello Stato.

CONSIGLIERI: Accordato.

CAMINITI (P.S.I.): Se è per paura del comunismo, possiamo accettarlo lo stesso!

PRESIDENTE: Allora metto « *Giunta municipale e Assessore municipale* ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Dove c'è Assessore comunale: Assessore municipale; in analogia alla legge dello Stato e alle amministrazioni comunali di tutta la Repubblica.

ERCKERT (S.V.P.): Volevo domandare all'Assessore se « *consiglio comunale* » rimane.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Sì, resta.

ERCKERT (S.V.P.): Solo per quanto riguarda la Giunta e gli Assessori.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È unicamente nella legge dello Stato, dice sempre Giunta municipale e Assessore municipale. Ora, per avere la medesima terminologia in tutto lo Stato, propongo di modificare la dizione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'articolo 3: unanimità.

Articolo 4.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei chiedere un chiarimento al signor Assessore in ordine all'articolo 4 comma quarto. Esso dice: (*legge il comma*). A quale candidato si riferisce questo punto, si riferisce alla nomina dell'Assessore supplente o si riferisce, oltre a questa, anche alla nomina degli Assessori effettivi, di tutti?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Di tutti.

CAMINITI (P.S.I.): Va bene, allora in questo caso credo che è la logica interpretazione; vorrei chiedere un altro chiarimento. Nel caso che, in seguito a ballottaggio, vengano nominati consiglieri appartenenti tutti ad uno stesso gruppo etnico, che cosa succede? Questo è il quesito che pongo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È una questione che potrà anche presentarsi nella vita pratica. Naturalmente la proporzionale deve essere mantenuta in tutti i casi.

CAMINITI (P.S.I.): Cioè a dire, il rapporto dovrà esserci!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Il primo presupposto è quello della proporzionale, quindi la votazione non può

venir sforzata, né spostato quello che è il principio fondamentale.

CAMINITI (P.S.I.): Dell'adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): L'enunciazione di questo principio è fatta nel primo comma, le altre disposizioni, che sono esplicazioni, non possono turbare il principio enunciato dal primo comma.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Volevo avere dall'Assessore un chiarimento. L'Assessore supponga che domani, per determinate circostanze, vi siano 2-3 elementi di un determinato gruppo etnico in un dato Consiglio comunale, quell'unico elemento entra per diritto in Giunta o no? Dovrà essere eletto, per cui non so che adeguamento alla consistenza si abbia con una formulazione tale.

CAMINITI (P.S.I.): Entra in quanto dovrà essere votato.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Votato evidentemente dal gruppo etnico.

CAMINITI (P.S.I.): No, perché non c'è il rapporto.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Determinante dovrebbe essere, a mio modo di vedere, il primo comma dell'articolo.

CAMINITI (P.S.I.): Deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Questa consistenza non può essere la proporzionale.

CAMINITI (P.S.I.): Non dovrebbe.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Però, per dire che due membri si adeguano, bisogna ricorrere al rapporto, è sempre la proporzione che dovrebbe determinare quanti appartengono all'uno e quanti all'altro. Naturalmente, nella sostanza la legge copia anche qui la legge dello Stato, e se si presenterà la difficoltà per loro, si presenterà anche altrove. Ma sostanzialmente dice: deve adeguarsi.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei chiedere la presenza del Presidente, per favore, perché mi pare che voleva fare una proposta in merito a quello che avevo chiesto in ordine all'articolo 4.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): L'avvocato Odorizzi non ha da presentare nessuna specifica.

CAMINITI (P.S.I.): Io insisto sul chiarimento che non mi è stato ancora fornito. Mi dispiace, dottor Negri, il punto quarto dell'articolo 4 dice: « *Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione* ». Il che, essendo troppo tassativo, mi sembra che possa escludere l'adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici. Quindi propongo un emendamento di questo genere: « *fermo restando l'adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici* ».

PRESIDENTE: Parla l'articolo di votazione separata, quindi non capisco i dubbi che Lei ha. Mediante il ballottaggio si passa alla votazione

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È chiaro.

CAMINITI (P.S.I.): Allora bisognerebbe spostare il punto tre, perché è per quello che mi è venuta la tentazione, dice: (*legge il punto 3*).

CONSIGLIERE: Quindi è meglio spostare il 3 e il 4.

CAMINITI (P.S.I.): Portare il punto 4 al punto 3, in modo che sia, come tecnica legislativa, un riferimento più immediato.

PRESIDENTE: Allora il comma tre diventa comma due.

CAMINITI (P.S.I.): No, il comma tre diventa quattro, ed il quattro diventa tre.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non è possibile, perché il primo enuncia il modo nel quale avviene la votazione a maggioranza, e poi deve venire, se c'è, il ballottaggio.

CAMINITI (P.S.I.): Allora mettiamo il punto due al tre.

PRESIDENTE: Si potrebbe fare questo: il comma due diventa comma tre. Si sposta il comma tre che diventa comma due. Gli altri commi rimangono.

CAMINITI (P.S.I.): Per dichiarazione di voto. Voterò a favore di questo articolo, richiamando in questa occasione l'attenzione soprattutto del gruppo etnico di lingua tedesca sulla fondamentale importanza che ha il rispetto sincero e preciso di questa disposizione, affinché le amministrazioni comunali della provincia di Bolzano abbiano una vera ed

efficiente rispondenza democratica. Forse non a torto l'adeguamento di cui si parla nel primo comma dell'articolo 4 non contiene una indicazione specifica della rispondenza proporzionale, lasciando in questo modo la materia, nella sua pratica attuazione, al senso di opportunità degli amministratori eletti, i quali, in particolari situazioni di fatto, possono anche largheggiare in questo adeguamento se a stretto rigore la proporzionale non fosse facilmente raggiungibile. Questo è l'aspetto che interessa i due gruppi etnici della provincia; si può avere una situazione reciprocamente diversa nell'ambito dell'intera provincia, ed infatti ci sono comuni nella provincia di Bolzano, in cui il gruppo etnico di lingua tedesca e di lingua ladina sono la maggioranza talvolta schiacciante, direi, nei confronti del gruppo etnico di lingua italiana. In questo caso vorrei auspicare che questo rispetto della proporzione, quando si procederà all'adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici che sono nella Giunta comunale, non venga fatto con rigore matematico, ma si pesi con la bilancia del farmacista situazioni di grande importanza politica e democratica, nelle quali io credo che il peso di un voto non rappresenti una minaccia o un pericolo per nessuno, ma possa costituire elemento di maggiore coesione, forse in rapporto ad una maggiore rappresentanza, ed un segno che un accordo in una Giunta così costituita può essere attuato. L'inverso della medaglia, sia pure su quadrante molto più piccolo, avviene o può avvenire nei comuni di grande maggioranza italiana. Questi sono molto minori come numero, per questo ho parlato di quadrante molto più piccolo; mi rammarico che siano pochi questi casi, perché vorrei che ci fosse un maggiore equilibrio, che si fosse in grado di rispondere con cortesia alla cortesia; voglio

auspicare che, anche in questi casi, dove le amministrazioni comunali sono a larga maggioranza rappresentate dai consiglieri di lingua italiana, nel costituire la Giunta la misura dell'adeguamento non sia quella della bilancia del farmacista, come ho detto per i casi precedenti. Da questo concetto mi permetto di passare a quello della rispondenza delle amministrazioni, agli interessi degli amministrati; con una più organica, anche se non perfettamente, numericamente ed aritmeticamente rispondente rappresentanza, si può assolvere con maggiore tranquillità e con maggiore democrazia la rispondenza agli interessi degli amministrati, fatta attraverso l'amministrazione comunale.

PRESIDENTE: L'articolo 4 è posto ai voti: unanimità.

Articolo 5. Il comma che adesso leggo è quello della Commissione legislativa che ha modificato l'ultimo comma.

DEFANT (A.S.A.R.): Una sola chiarificazione. Lei ha letto: « *possono ricorrere alla Giunta regionale* », non « *al Presidente della Giunta regionale* ».

CAMINITI (P.S.I.): È la modifica.

PRESIDENTE: Il testo dice: « *possiamo ricorrere alla Giunta regionale* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei chiedere all'Assessore agli affari generali quale garanzia potrebbe avere l'eletto sindaco che si vede contestata ed annullata la nomina dal Presidente della Giunta regionale; quale garanzia può avere nel ricorso poi alla stessa Giunta regionale il cui Presidente, che è del partito di maggioranza, ha già la maggioranza in Giunta. Non so se rendo l'idea: il Presi-

dente della Giunta regionale contesta l'elezione di un certo sindaco...

VOCI: È provinciale, provinciale!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Scusate, è provinciale!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella copiatura di questo articolo di legge sono state messe al capoverso ottavo le parole: « *entro otto giorni dalla sua data* », cioè il termine di ricorso è di otto giorni.

PRESIDENTE: Si aggiunge « *entro otto giorni dalla sua data* » al terz'ultimo comma dell'articolo. È posto ai voti l'articolo 5: unanimità.

Articolo 6. È previsto un emendamento proposto dalla Commissione, perciò leggo il testo della Commissione. (*legge*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi dispiace che non ci sia il Presidente della Commissione legislativa, ma qui è molto oscura per me questa variazione, se, come sembra a me, rimane solo quel comma che dice: « *chi ricopre la carica di Assessore regionale e provinciale* ». Basta cancellare questo, perché la prima parte è precisa e la seconda anche. Non capisco.

BENEDIKTER (S.V.P.): Rispondo come vice-Presidente della Commissione. Se il Consiglio non ha fatto variazioni successivamente, la Commissione propone la incompatibilità fra consiglieri comunali e Consiglieri regionali, quindi a priori, non potendo, in base a questa proposta della Commissione, un consigliere regionale diventare comunale, non può nemmeno essere eletto sindaco. Quindi era superfluo per la elezione del sindaco.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Mi sembra che qui era più semplice, all'articolo 6, sopprimere il richiamo « *chi ricopre la carica di Assessore regionale o provinciale* », non occorre copiare le 12 righe quando ne basta una.

PRESIDENTE: Praticamente viene soppresso « *chi ricopre la carica di Assessore regionale o provinciale* ». Era chiaro che bastava proporre la soppressione di questo.

ERCKERT (S.V.P.): Questo articolo 6, nella formulazione proposta dall'Assessore, non è stato cambiato; chi non può essere eletto, o nominato a sostituire un eletto, è previsto dalla presente legge. È stata concordata e poi soppressa la riga che dice: « *chi ricopre la carica di Assessore provinciale o regionale* ». Questa è la modifica che ha voluto apportare la Commissione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nel testo di legge presentato dalla Giunta è mantenuta la dizione che è legge dello Stato. Ora, la legge dello Stato esclude dalla eleggibilità gli Assessori della Giunta provinciale amministrativa, mentre gli altri consiglieri possono far parte del Consiglio comunale. Non so se questa eliminazione non vada un po' oltre al necessario. Il Consiglio è arbitro di decidere. Osservo che dice « *Assessore regionale* ». È stata fatta l'osservazione che la legge vale per la provincia di Bolzano e non per la Regione. Abbiamo detto nell'articolo 16 che sono esclusi dall'appartenere ad un Consiglio comunale tutti i consiglieri regionali. La legge vale per la provincia di Bolzano soltanto, e non si può estenderla a tutta la Regione. La sostanza è uguale, ma praticamente dovremmo deliberare sulle elezioni della provincia di Bolzano e limitarci

alla provincia di Bolzano. Io considererei la dizione proposta dalla Giunta regionale che dice: « *chi ricopre la carica di Assessore regionale o provinciale* », e questo lo estendo all'Assessore regionale, perché l'Assessore regionale ha la vigilanza o interferenza anche nei Consigli comunali della provincia. È giusto che la esclusione sia fatta tanto per gli Assessori della Regione come della Provincia, in quanto gli uni e gli altri sono preposti all'amministrazione comunale, ma mi pare che si vada un po' oltre quando si vuole escludere tutti i Consiglieri regionali dai Consigli comunali.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui viene sollevata per inciso la questione di principio che in sé e per sé sarebbe da discutersi all'articolo 16. La Commissione ha ritenuto che vi sia un motivo fondamentale di incompatibilità, nella situazione in cui ci troviamo, fra consigliere comunale e Consigliere regionale, in quanto il Consiglio regionale è un corpo legislativo e quindi dovrebbe assumere la dignità tutta particolare di un corpo legislativo, anche se si tratta di una Regione relativamente piccola; questo corpo legislativo si trova però a contatto molto immediato con i corpi deliberanti amministrativi quali sono i consigli comunali; addirittura noi sediamo in una sala di Consiglio comunale. Questa è già una ragione per indurci a distanziare, almeno nelle persone, il corpo legislativo dal corpo deliberante amministrativo. Inoltre, nelle condizioni in cui ci troviamo, anche il Consigliere regionale, che viene a far parte del consiglio comunale, troppo spesso è portato a difendere gli interessi del comune, di cui è investito in via ufficiale, essendo eletto consigliere comunale; quindi troppo spesso sorgerà un vero e proprio conflitto di interessi, anche se non

è Assessore provinciale e non è Assessore regionale. Sappiamo che nel nostro Consiglio regionale, ed ancora di più nei Consigli provinciali, sono trattate questioni particolari afferenti a singoli comuni, ed ogni singolo Consigliere regionale, che è anche consigliere comunale, troppo spesso si sentirà, nolens volens, portato a difendere gli interessi del proprio comune, anche se, in base ad una visione più ampia, visione regionale o provinciale, sarebbe indotto a non dare retta a quei determinati postulati, a quelle determinate richieste del suo comune. Essendo però consigliere comunale, è quasi investito d'ufficio della difesa di quel comune. Proprio per questa dignità, da una parte, che gli deve essere conferita per rispetto verso il Consiglio regionale come legislativo, d'altra parte per la compenetrazione che esiste nella vita quotidiana fra il corpo amministrativo comunale ed il corpo legislativo, si è ritenuto di dover distanziare i due corpi almeno nelle persone stesse. Si può dire che è cosa diversa per i deputati: un deputato alla Camera può anche essere consigliere comunale in un comune della Repubblica, in quanto non verrà mai in quella situazione di conflitto di interessi; le questioni discusse al Parlamento nazionale sono sempre di una tale portata generale ed i relativi disegni di legge e mozioni sono sempre di una formulazione così generale che non sarà mai indotto a dover sostenere d'ufficio gli interessi di un determinato comune. Nel nostro caso, dove abbiamo un Consiglio regionale e provinciale a così immediato contatto di spazio con Consigli comunali, che poi sarebbero tutti rappresentati dalle stesse persone, credo che, per ragioni di praticità, soprattutto per rendere più facile l'adempimento dell'ufficio di Consigliere regionale, si debba tenere distinte le persone.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei rilevare anzitutto che l'argomento della dignità non mi sembra il più idoneo per difendere questa tesi. Difatti, penso che anche il più modesto consigliere comunale del più modesto comune d'Italia abbia diritto di sentirsi degno della propria missione, e che non si debba fare la distinzione fra la dignità di questo modestissimo consigliere e quella del grandissimo deputato. Vorrei forse suggerire al dottor Benedikter di vedere maggiore incompatibilità fra la funzione di Consigliere provinciale e Consigliere regionale lì dove c'è veramente un conflitto di interessi, in quanto spesso la Provincia è in conflitto con la Regione per la suddivisione dei fondi che chiede, e non so fin dove e fin quando un Consigliere provinciale si senta in contrasto con il Consigliere regionale e viceversa. E questo avviene, non soltanto ogni anno in sede di discussione dei fondi che vanno attribuiti dalla Regione alle Province, ma avviene ogni volta che c'è una assegnazione di fondi della Regione alle Province. Mentre tutto questo fra consiglieri provinciali e consiglieri comunali non avviene. Semmai, questo avviene una sola volta, allorché si tratterà di esaminare qualche caso specifico che può succedere per un comune e non può succedere per tanti altri. Credo che, nell'ambito provinciale di Bolzano, saranno, sì e no, una decina di casi di comuni che potranno avere talvolta qualche conflitto di interessi con la Regione. E perché per dieci comuni dobbiamo danneggiare eventualmente la rimanenza? Perché dobbiamo misurare sul metro della generalità e non sul metro dei vari casi particolari? Vorrei far presente che la legge nazionale consente che un deputato al Parlamento nazionale sia consigliere comunale.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Purtroppo!

CAMINITI (P.S.I.): Purtroppo anche sindaco, per il qual caso non sono d'accordo; ma che un deputato possa essere anche consigliere comunale di un determinato comune della Nazione, non ci vedo un contrasto. Non solo, ma mi pare che sia una prassi che, dal 1860 in poi, è andata e non ha cagionato nessuna disgrazia e nessun incidente. Vorrei segnalare poi al dottor Benedikter un caso particolare che da questa drastica disposizione risulterebbe: da questa disposizione verrebbero ad essere colpiti solo gli abitanti della provincia di Bolzano, in quanto che alla provincia di Trento non si può applicare questa legge. Questa legge riguarda i consigli comunali che si eleggeranno nella provincia di Bolzano. Quindi, mentre nella provincia di Trento si può continuare ad avere Consiglieri regionali che sono eleggibili nei consigli comunali, in provincia di Bolzano questo non si potrà avere; con quale vantaggio, vorrei che Benedikter mi chiarisse, con quale vantaggio per gli eleggibili della provincia di Bolzano? Quale vantaggio avrà in complesso questa disparità di trattamento, alla quale proprio la Commissione legislativa doveva pur pensare. In fondo, ripeto quello che ha detto il dottor Negri, qui stiamo facendo una legge per le elezioni comunali amministrative della provincia di Bolzano; se parliamo dell'incompatibilità del Consigliere regionale, questa si riferisce solo all'elezione dei consigli comunali nella nostra provincia, non in quella di Trento. Concludo, ritenendo che sia più opportuno accettare la proposta Negri.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che con questa discussione siamo andati avanti di 10 articoli. Questa discussione andava inse-

rita nell'articolo 16. Mi meraviglio che sia uscita prima, il segretario della Commissione non ha seguito l'ordine. Prenderò la parola all'articolo 16. All'articolo 6 vedo con compiacimento che la Commissione legislativa ha ritenuto di dover cancellare questo 4° comma che va cancellato non in quanto lo prevede già l'articolo 16, ma in quanto va cancellato anche all'articolo 16, possiamo sopprimerlo, anzi chiederò che sia soppresso. Perché è giusto che un Consigliere provinciale, essendo occupato per un giorno o due alla settimana, non sia sindaco di un comune, perché, inevitabilmente, sarebbe tratto a trascurare il comune. Nego che un deputato al Parlamento possa assentarsi ogni 5 giorni dal comune, perché il sindaco è sempre necessario in Comune, ed il pro sindaco proprio sempre non può sostituirlo. Per parte mia quindi ritengo che dobbiamo cominciare qui in Consiglio regionale a fissare il principio di evitare questo sumulo di cariche elettive. Quindi sono d'accordo per la soppressione, e chiedo al Presidente di proporre un emendamento, non come l'ha proposto pessimamente la Commissione legislativa, ma di mutare le parole « *nominato ed eletto* ». Sopprimere il comma: « *che ricopre la carica di Assessore regionale o provinciale* », se noi siamo d'accordo di mantenere l'articolo 16, ma se noi l'articolo 16 vogliamo sopprimerlo, dobbiamo mantenere, « *che ricopra la carica di Assessore provinciale* ».

CAMINITI (P.S.I.): Ma è per questo che si discute in complesso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quindi ci mettiamo d'accordo. Perché è molto grave la questione: o il 16 dobbiamo sopprimerlo.

CAMINITI (P.S.I.): Ed allora bisogna lasciare questo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ed allora bisogna lasciare questo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È stato osservato che noi abbiamo percorso la discussione in merito all'articolo 16 dove si parla di ineleggibilità. Non so, ma l'articolo 16 cade fra quelle che sono le norme obbligatorie della legge cornice e deve venir riprodotto nella legge. La legge dice che il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato . . . (*legge*). Questo è obbligatorio nella cornice. L'articolo 16 fa parte del capo III, articolo II.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quindi nessun Consigliere regionale può essere consigliere comunale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): « I membri della Giunta provinciale non possono far parte del Consiglio comunale ». Applicato a noi, è stato detto: « I membri della Giunta provinciale e regionale non possono far parte del Consiglio comunale ». Io posso essere favorevole o non favorevole a dire questo. Però questa disposizione è vincolativa in base alla legge cornice e non possiamo quindi eliminarla. Questo ha una sua naturale ripercussione sull'articolo 6. Ha un'importanza minima sulla realtà delle cose e lo lascierei, perché l'articolo 16 deve essere conservato e non può essere soppresso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'articolo 16 non può essere soppresso? Chi lo dice?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Sì, l'articolo 16 fa parte del capo III,

articolo II. L'articolo 6 ha una ripercussione sull'articolo 16, perché si è detto: « omettiamoli perché all'articolo 16 sono eliminati tutti ». Questa è stata la considerazione della Commissione legislativa che ha detto: « cancelliamoli perché all'articolo 16 sono cancellati ». L'articolo 16 è obbligatorio e vincolativo nella legge.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ed allora è inutile fare il comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Allora metto ai voti la proposta della Commissione.

CAPRONI (P.P.T.T.): L'articolo 16 si trova al capo III del disegno di legge, e parla dell'eleggibilità. Quindi direi, (dato che la discussione è stata sollevata) di accantonare per il momento questo articolo di cui stiamo discutendo e di attendere di aver deciso l'articolo 16. Se all'articolo 16 rimanesse ferma la proposta della Commissione nel senso che un consigliere (*legge la proposta*), logicamente viene a cadere il comma dell'articolo 6. Se invece vi sarà qualche modificazione all'articolo 16 rispetto alla proposta della Commissione legislativa, allora si potrà tenerne conto, discutendo dopo l'articolo di cui si discute ora. Formulo la proposta.

PRESIDENTE: La proposta è opportuna. Soprassediamo per ora alla trattazione e votazione dell'articolo 6. Poi, in sede di discussione dell'articolo 16, ritorneremo sull'articolo 6. La votazione sull'articolo 6 rimane sospesa.

Articolo 7.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'articolo non mi piace. (*ilarità*). Ci possono essere

due comuni: uno di 20 mila abitanti il quale non è nelle condizioni finanziarie di dare una indennità al Sindaco ed agli Assessori, i quali indubbiamente hanno lavoro in un comune che annualmente ha un avanzo di 1, 2, 3 o 5 milioni ed è in condizioni di dare un'indennità, e quindi, basandosi su questo articolo, questo comune di 3 mila abitanti potrà assegnare un'indennità. Per conto mio questo articolo dovrebbe essere stralciato. È pericoloso perché dice: potrà, compatibilmente con le condizioni finanziarie. Ma anche se il comune è deficitario fortissimo ed ha 25 o 30 mila abitanti, il Sindaco deve stare in ufficio 8 ore al giorno, e gli Assessori tre giorni alla settimana, ed è giusto perciò che abbiano un compenso perché trascurano i loro affari. Altrimenti noi manderemo a fare l'Assessore ed il Sindaco solo coloro che vengono designati a questo ufficio per partiti o altro; e non anche persone che valgono, che hanno le necessarie cognizioni amministrative. Non si può dire: « compatibilmente con le condizioni finanziarie »; perché è giusto che abbiano un compenso quelli che lavorano e non quelli che non fanno niente; in un comune nel quale il Sindaco va la domenica per tre ore in ufficio, e non ha bisogno di fare altro che firmare (o glielo portano nella bottega di falegname, se è falegname, e a casa se è contadino) e deve avere l'indennità in quanto è sindaco, se la può dare perché il comune può dargliela. Non si può dire « compatibilmente con le condizioni finanziarie ».

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei dire che è giusta l'osservazione fatta circa il riferimento alle condizioni finanziarie del Comune, però io non credo che si debba avere eccessiva preoccupazione in quanto le Giunte provin-

ciali non adottano un metro molto ristretto nell'esaminare le singole richieste o singole deliberazioni dei consigli comunali. Certo è che la possibilità di fissare una indennità di carica per gli amministratori è stata riconosciuta, è anzi un portato di vero progresso democratico. Una volta, amministratori comunali della cosa pubblica erano solo coloro che stavano bene, i possidenti del comune, e avevano il monopolio della cosa pubblica. Oggi, anche attraverso una disposizione del genere, si vuole consentire a tutti la possibilità di partecipare alla cosa pubblica. Questo riferimento alle condizioni finanziarie del comune è determinato da altre considerazioni. Talvolta le condizioni di un comune sono talmente gravi per cui un ulteriore aggravio potrebbe essere preoccupante davvero. Sta, secondo me, proprio alle Giunte provinciali di vedere e discriminare, caso per caso, con quella comprensione e con quel senso democratico che deve animare la loro attività; e dove le Giunte provinciali riscontrino che si tratta di individui che non hanno bisogno di questi assegni e che il Comune si trova in condizioni finanziarie veramente deficitarie e gravi, credo che è evidente che in quel caso la Giunta provinciale negherà o quanto meno conterrà in un limite possibile quella che può essere l'assegnazione dell'indennità. Ove non ricorra questo caso, la Giunta provinciale credo che approverà. In fondo il consigliere Cristoforetti ha chiesto la cancellazione della frase « compatibilmente con le condizioni finanziarie del comune ». Non nascondo che in via di impostazione democratica sarei d'accordo su questa richiesta, ma d'altra parte non possiamo non tener presente che talvolta esistono tali condizioni di bilancio comunale da non poter consentire ulteriori spese. Penso per altro

che in questo caso sarà proprio la dignità e comprensione della stessa amministrazione comunale che non permetterà di fare una proposta tale da non poter essere accettata. Comunque un riferimento, che del resto è generico e non troppo impegnativo, credo che in qualche modo bisogna lasciarlo.

DEFANT (A.S.A.R.): In questo campo noi esprimiamo molte riserve su questa condizionale finanziaria, perché, nel caso in cui i comuni si trovino in condizioni disagiate dal punto di vista finanziario, proprio allora hanno bisogno di elementi che dedichino anima e corpo all'attività del comune, ed in questo caso il comune deve trovare i mezzi.

CAMINITI (P.S.I.): Questo è anche vero!

DEFANT (A.S.A.R.): Come deve trovare i mezzi per l'assistenza, per la manutenzione delle vie pubbliche, così deve trovare i mezzi anche per far fronte alle esigenze di carica degli amministratori comunali! Proprio nei comuni dove vi sono maggiori necessità, perché questo « compatibilmente » è una clausola che vincola quasi...

CAMINITI (P.S.I.): Sì, è vero!

DEFANT (A.S.A.R.): L'attività del cittadino in carica; questo mi dà preoccupazione.

CAMINITI (P.S.I.): La Giunta non pensa di toglierlo?

DEFANT (A.S.A.R.): Bisogna piuttosto dire: « ove si verificassero esigenze di carica ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vedo che il dottor Caminiti è del mio punto di vista

riguardo a questo articolo. Mi permetto di insistere sulla domanda di soppressione. Mi cercherò due firme per presentare l'emendamento. E spiego perché: gli esempi sono sempre opportuni, per questo ne faccio uno. Prendo per esempio, il comune di Merano che è disastrosamente a terra come condizioni finanziarie; è la stazione turistica migliore della nostra regione, specialmente in questa determinata stagione. Quindi il Sindaco o l'Assessore avrà un notevolissimo lavoro. Come potrà venire a fare il Sindaco o l'Assessore, se il Consiglio comunale di Merano non gli assegna, come sarebbe giusto, un'indennità? La Giunta provinciale potrebbe sempre, siccome questo sarà legge, dire: « compatibilmente alle condizioni finanziarie », ma mi dispiace, cari miei, sapete bene che le condizioni finanziarie del comune non lo ammettono e quindi mi dispiace tanto, ma noi non possiamo. In tal modo noi potremo avere domani, come candidati alla carica di Assessore o di Sindaco, elementi che possono finanziariamente essere molto a posto, ma non sono utili, perché manca loro l'iniziativa. Onestissimi, quello che volete, ma manca loro l'iniziativa, ed il comune di Merano ha bisogno di iniziative per essere sollevato, perché non può stare sempre sulle spalle della Regione. Io insisto perché l'indennità ci sia, e credo che altri vogliano sottoscrivere l'emendamento e quindi basta dirlo a voce.

TRANQUILLINI (D.C.): La Giunta provinciale, che conosce il polso di tutti i comuni della provincia, tutte le volte che capitano queste delibere dei comuni, vaglia molto bene i casi, e quando qualche Consiglio comunale delibera un importo troppo alto, lo taglia; di solito noi della Giunta provinciale di Trento abbiamo un metro che

va dalle 10 - 15 - 18 e, in qualche caso, alle 20 mila lire per il Sindaco, qualche cosa di simile per gli Assessori. Sono casi che si vagliano di volta in volta, e succede così per tutte le Giunte: anche quella di Trento fa così.

MAYR (Assessore alle finanze - D.C.): Non capisco che cosa abbia a fare questo articolo con la legge elettorale. Questo sarebbe oggetto di una legge sull'ordinamento dei comuni, ma non della legge elettorale, nella quale dovrebbero essere, secondo me, le disposizioni sull'elezione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questa osservazione è giustissima.

CAMINITI (P.S.I.): Questo è giustissimo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Faccio presente, rispondendo all'ultima osservazione, che nella legge nazionale si trova un preciso articolo, forse perché è in connessione con la carica che viene conferita a queste persone; e con la carica è connessa la retribuzione. Ora questo articolo così formulato è necessario e ha un suo valore in ambedue le sue parti. La prima parte si rivolge ai Consigli comunali e stabilisce che questi Consigli comunali possano retribuire gli Amministratori, Sindaci e Assessori. I Consigli comunali hanno quindi questa facoltà e potrebbero abusarne. Perciò la seconda parte dà poi la facoltà all'autorità di tutela di poter, in un certo senso, ridurre a un limite ragionevole questa facoltà del Consiglio comunale. Se il Consiglio comunale esagera nella fissazione di questa retribuzione, la Giunta provinciale è con ciò autorizzata a ridurre l'emolumento fissato, tenendo conto delle condizioni finan-

ziarie del comune; non credo che con ciò sia dato avvio ad una politica restrittiva circa le retribuzioni in sé e per sé, in quanto sappiamo che gli amministratori, soprattutto nei comuni grandi come quello di Merano, in quanto si dedicano in modo impegnativo al loro ufficio, sono senz'altro retribuiti, e i Consigli comunali non sono restii ad assegnare retribuzioni al Sindaco e agli Assessori; ma deve essere data la facoltà alla Giunta provinciale di ridurle eventualmente a un limite ragionevole, tenendo conto delle finanze comunali.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei osservare che questo articolo, per quanto è stato detto, contiene un po' una diminuzione dell'autonomia comunale di cui tanto si parla. In fondo, con questo articolo si dice: poiché i Consigli comunali possono essere anche dei dissipatori dei beni che sono chiamati ad amministrare, è opportuno che li teniamo sotto tutela per dare modo alla Giunta provinciale di stringere le redini e farli rigare diritto. Tutto sommato, questo è l'articolo, e ad un determinato punto ho questa preoccupazione. Non è certamente un articolo che suoni molto a favore dei comuni e dei Consigli comunali. In sostanza penso che il Consiglio comunale deve essere arbitro delle sue funzioni, e che le Giunte provinciali devono avere il controllo di legittimità degli atti compiuti da questo Consiglio comunale, senza metterlo sotto tutela, così come si vuole metterlo con questo articolo. Sostanzialmente questo è il mio concetto, e credo che un disegno di questo genere, che lede proprio senza necessità l'autonomia comunale, in un Consiglio regionale autonomista, credo che dovrebbe essere un disegno da prendersi in considerazione; a meno che, come spesso succede, essendo au-

tonomisti nei confronti della Regione, si sia portati ad agire in senso inverso nei confronti di altre amministrazioni che la Regione deve tutelare e controllare. Concludo chiedendo al Presidente della Giunta di esaminare o ridurre tanti inconvenienti che sono stati segnalati.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vede, Caminiti, apprezzando l'interpretazione che è stata data a questo articolo dal dottor Benedikter e da altri che lo hanno preceduto, credo opportuno proporre la sostituzione dell'avverbio « compatibilmente » con le parole: « in relazione con le possibilità ». Perché, non togliendo l'avverbio « compatibilmente », si arriva all'esclusione totale di un compenso, quando un certo comune fosse in particolari difficoltà, tipo Merano. Adottando il termine « in relazione » lo si ammette sempre come possibile, solo che sia dimensionato alle condizioni particolari di bilancio. Così credo che avremmo raggiunto un po' la migliore impostazione dell'articolo. Per quanto riguarda la questione del controllo, questa volta di merito, per cui la delibera sarebbe sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale, mi ricordo del colloquio che ho avuto a suo tempo quando ero Sindaco, e da questo colloquio che si svolgeva appunto con l'amministrazione provinciale, era risultata una tale disparità di deliberazioni su questo argomento, che lasciava un senso di disagio molto antipatico nei confronti di parecchi; la Giunta provinciale si è interposta per creare una certa misura non troppo rigida, abbastanza equilibrata e un po' uniforme perché poi questo principio trovasse applicazione con minore dissonanza. Io credo che in questa funzione pratica possa rimanere anche la funzione della Giunta provinciale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il Consiglio comunale ha votato la legge elettorale in cui lo stesso principio è segnato con questa frase: *(legge)*.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È la stessa cosa.

ERCKERT (S.V.P.): Volevo soltanto menzionare che la stessa disposizione si trova nella legge comunale e provinciale, quindi anche se cambiamo quella, rimane l'altra legge.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non vale a niente quella !

ERCKERT (S.V.P.): Volevo solo dichiarare che in questi tre anni non abbiamo mai avuto difficoltà per le retribuzioni ai Sindaci e Assessori.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A Trento sì !

ERCKERT (S.V.P.): Tutti i comuni sono rimasti nei limiti della possibilità del comune. Ma è necessario dare un indirizzo unico a tutta la provincia. Perché abbiamo comuni che potrebbero dare al proprio sindaco; ma non va che un comune dia 100 mila lire e il sindaco non viene che una volta alla settimana in comune, e che in un altro comune, dove ha molto lavoro, il sindaco riceva 2.000 lire al mese. Sono d'accordo con l'articolo proposto dall'avvocato Odorizzi.

PRESIDENTE: Allora la proposta è di mettere invece di « compatibilmente »: « con riguardo alle ». Chi è d'accordo con questo emendamento ? Unanimità.

È proposta la soppressione dell'ultima frase dell'articolo 7 e cioè: « la relativa deli-

berazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale ». Detta soppressione è proposta dai consiglieri Caminiti, Cristoforetti e Toma.

CAMINITI (P.S.I.): È vero che questa disposizione figura sul testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ma è altrettanto vero che la Costituzione ha affermato il principio per cui gli organi tutori non possono esercitare il controllo di merito nelle amministrazioni sottoposte a tutela, all'infuori dei casi previsti dalle leggi. Quindi noi oggi, se la prevediamo, diamo alla Giunta provinciale la facoltà di esercitare anche il controllo di merito. Se noi invece, uniformandoci al principio dell'autonomia delle pubbliche amministrazioni in genere, e non solo della Regione e della Provincia, ma anche delle amministrazioni comunali, non includiamo questa norma, ci terremo nei limiti della legalità. Il richiamo alla legge del 1934 non ha per noi preoccupazione alcuna, sostanzialmente qui si tratta di decidere se il Consiglio regionale ritiene di dare alla Giunta provinciale anche la facoltà di entrare nel merito, in questo caso specifico, o se ritiene sia sufficiente che le singole amministrazioni comunali in questo caso siano sottoposte solo al controllo di pura e semplice legittimità. La proposta è chiara e tende a lasciare alla Giunta provinciale solo il controllo di legittimità.

ERCKERT (S.V.P.): Non posso essere d'accordo. Esiste una legge comunale e provinciale che dà questa facoltà alla Giunta e sono in vigore le leggi dello Statuto articolo 92. Quindi il controllo di merito spetta solo in quei casi che sono previsti nella legge. Questo è previsto nella legge comunale, quindi

in una legge elettorale non possiamo eliminare una disposizione del testo unico della legge comunale provinciale. Se procediamo alla modifica della legge comunale provinciale, allora è diverso.

CAMINITI (P.S.I.): La Costituzione lo autorizza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Esiste dunque una legge comunale e provinciale ! Adesso si vede che esiste, perché, come ho detto io altre volte discutendo altre leggi, esiste quando fa comodo, quando non fa comodo non serve più. È come quei due giocatori di carte di cui uno insegna all'altro il gioco della briscola: il primo ha l'asso, ma allora non conta, dopo cinque minuti, prende l'altro con l'asso ed ora conta. Se c'è una legge comunale e provinciale che è valida, allora non occorre richiamarla, appunto perché è valida, non può essere contrastante. Se domani la legge comunale e provinciale eliminasse questa necessità di sottoporre la delibera alla Giunta provinciale, allora dovremmo modificare questa legge. Non so, ma se è la legge comunale e provinciale che lo prevede, allora è inutile ricordarlo in una legge. Non occorre ricordare la legge precedente.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei che il problema venisse posto nei suoi giusti termini. Il Presidente Erckert, che è Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dice: « *non possiamo toglierlo perché commetteremmo una illegittimità o qualche cosa che potrebbe essere rilevato come atto contrario alla legge nazionale* ». Non è questa l'impostazione che dobbiamo dare, in quanto la Costituzione del 1934 ha già sancito il principio che la tutela deve essere esercitata sulla legittimità

e non sul merito, salvo la clausola delle disposizioni successive. Ora, se bastassero le leggi esistenti, non occorrerebbe la Costituzione. Ora noi vogliamo fare una legge speciale e ciò vuol dire che la legge esistente non serve. Dato che stiamo legiferando e legiferiamo secondo i casi e le circostanze, questa è la situazione. Voi mi potete dire: noi siamo dell'avviso che il controllo della Provincia debba essere fatto, quindi votiamo per il mantenimento di questa clausola. Quando voi dite così, avete ragione, — siamo sul piano della forza dei voti — ma quando dite che non si può fare diversamente perché in caso contrario urteremmo contro la legge nazionale e commetteremmo qualche cosa di inaudito, vi dico che questa tesi non è sostenibile.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 7.

Chi è d'accordo con questa proposta, prego alzi la mano: respinto a maggioranza.

Pongo ai voti tutto l'articolo 7; maggioranza, 3 astenuti.

Articolo 8. (*legge*).

È aperta la discussione sull'articolo 8. Nessuno chiede la parola? È posto ai voti l'articolo 8. Contrario nessuno, astenuti nessuno. L'articolo 8 è approvato all'unanimità.

Articolo 9 (*legge*). Approvato all'unanimità.

Articolo 10 (*legge*). Chi è d'accordo con l'articolo 10 prego alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Articolo 11 (*legge*). Chi chiede la parola sull'articolo 11? Nessuno. Approvato all'unanimità.

Articolo 12 (*legge*). Chi è d'accordo? Contrari nessuno, astenuti nessuno: unanimità.

Articolo 13 (*legge*).

CAMINITI (P.S.I.): Desidero esprimere il più vivo compiacimento nel notare che, tanto per l'elettorato attivo che per quello passivo, siano stati finalmente adottati quei criteri di obiettività che sono democraticamente sanciti.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): È merito della legge cornice.

CAMINITI (P.S.I.): Ma prima c'erano le leggi che non prevedevano questi criteri. Mi devo felicitare che finalmente ci si sia incontrati sul piano della comprensione reciproca, mantenendo quei concetti democratici che sono ancorati nella legislazione nazionale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nell'articolo sull'eleggibilità è stato ommesso il secondo capoverso della legge nazionale. Il capoverso della legge nazionale prescriveva come deve essere data la prova dell'alfabetismo. Prego i Consiglieri di voler sanzionare questa omissione.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 13: unanimità.

Articolo 14. È posto ai voti l'articolo 14: unanimità.

Articolo 15. È posto ai voti l'articolo 15: unanimità.

Articolo 16.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Questo articolo non mi piace. Il titolo della legge è: « Legge per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano ». Nella provincia di Bolzano; quindi non capisco perché i Consiglieri regionali non possono far parte di nessun Consiglio della Regione. Come può una legge che serve per la provincia di Bolzano essere valida per la Regione? I consi-

glieri Caminiti, Bettini - Schettini, Salvetti, Paris, Defant e Scotoni, come si comporteranno essendo tutti consiglieri comunali o di Trento o di Bolzano o di Marlengo o di Dobbiaco o di Fortezza ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Membri della Giunta !

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, non dice della Giunta, dice « i Consiglieri regionali ».

PRESIDENTE: La proposta della Giunta era « i membri della Giunta regionale e provinciale non possono far parte di nessun Consiglio comunale della Regione », mentre quella della Commissione è « i Consiglieri regionali non possono far parte di nessun Consiglio comunale della Regione », cioè non solo Assessori, ma anche i Consiglieri. Questa è la proposta. Chi chiede ancora la parola sul testo della Commissione, che ha emendato il testo della Giunta regionale, perché il testo della Giunta prevede l'incompatibilità solo per Assessori provinciali e regionali, mentre il testo della Commissione prevede l'incompatibilità per tutti i Consiglieri regionali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non posso far altro che richiamarmi a questa circostanza: che l'articolo 16 fa parte delle norme vincolative della legge cornice e non ritengo opportuno di apportare la modifica della Commissione. L'articolo dovrebbe suonare: « i membri della Giunta provinciale e regionale non possono far parte di nessun Consiglio comunale della Regione ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Adesso va bene.

CAMINITI (P.S.I.): Devo richiamare quelle osservazioni che sono state fatte quando si discusse l'articolo 6 che sono, mi pare, state ampiamente condivise anche da altri. Mi permetto di richiamare l'attenzione proprio su quello che ha detto Negri, che in questo momento mi sembra addirittura vincolante, perché, se noi apportiamo adesso delle modifiche a quelle che sono le indicazioni precise, direi tassative, della legge nazionale, che è stata voluta apposta affinché determinati principi venissero sanciti, credo che proprio in questo caso commetteremmo un atto che può essere invalidato, appunto perché facciamo una violazione delle norme che sono state ad hoc stabilite proprio dal Parlamento che si è occupato di questa questione. Quindi credo che la proposta della Commissione sia stata fatta probabilmente senza tener conto di questo dato particolare, e voglio augurarmi che venga ritirata.

SCOTONI (P.C.I.): La Commissione ha fatto questa proposta perché aveva, prima di cominciare l'esame di questa legge, già iniziato l'esame della legge elettorale regionale, dove questo criterio è già stato inserito ed è stato accolto. Allora, anche per il succedersi cronologico molto vicino delle due disposizioni, si è ritenuto di poter inserire questo articolo che, a mio avviso, non è così sbagliato come sembra ai colleghi. Perché è vero che qui si tratta di legge elettorale per la provincia di Bolzano, però noi abbiamo competenza anche in materia di legge elettorale regionale.

Io l'ho accolto, francamente, perché ritengo sia giusto. Ieri sera il Consiglio comunale di Trento ha accolto il bilancio. Quattro Consiglieri regionali fanno parte del Consiglio comunale di Trento, fra questi quattro,

pure io. I quattro Consiglieri regionali non erano presenti. Questa mi sembra una dimostrazione dello stato, non so, di incompatibilità fra Comune, Provincia e Regione, ma anche delle impossibilità materiali per cui io, malgrado tutto, rimarrò fedele al testo della Commissione.

AMONN (S.V.P.): Potrei anche condividere quello che è stato esposto adesso da Scotoni ed altri che hanno accolto la proposta fatta dalla Commissione. D'altra parte ho effettivamente una preoccupazione, che cioè la disposizione che ci ha letto l'Assessore sia vincolante e così ci esponiamo al rischio che, eventualmente, per un simile emendamento, per una simile disposizione, la legge potrebbe essere anche rinviata. Questo sarebbe un danno enorme per la nostra Provincia, dove attendiamo ormai da vent'anni queste elezioni comunali. Per questo fatto, io personalmente, non posso accettare la dizione della Commissione legislativa.

DEFANT (A.S.A.R.): Dalla breve esperienza fatta in Consiglio comunale devo confermare pienamente quello che ha detto Scotoni. Se un Consigliere regionale e provinciale vuole seguire tutte le materie e sottoporle ad uno studio e rispettivamente seguire le attività di questi due consessi, è ben difficile che trovi il tempo per seguire anche gli affari comunali, che sono altrettanto importanti. Da questa esperienza devo arrivare alla conclusione che l'emendamento proposto dalla Commissione è più che fondato, quindi lo approverò, indipendentemente dal timore espresso da Amonn.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Credo che appunto l'atteggiamento del

consigliere Scotoni è dovuto a quella certa successione cronologica in cui si sono svolte le cose. Perché, a parte la questione di principio, se sia opportuno o non opportuno adottare un metodo, c'è il pro ed il contro in tutte due le cose. A parte questo, se ci spostassimo dal concetto della legge comunale e provinciale, ciò comporterebbe un errore che vi prego di evitare perché qui si tratta del diritto di elettorato passivo, materia delicata, si tratta del diritto del cittadino, e questo articolo della norma cornice dice: (*legge*). Se noi mutiamo, andando ad incidere sul diritto dell'elettorato passivo, noi ci esponiamo molto seriamente all'impugnazione della legge, ciò che deve essere scongiurato; infatti tutti siamo d'accordo che questa legge debba andare, quanto prima, in esecuzione. Quindi vi pregherei, lasciamo impregiudicata la questione di principio, nel senso che ognuno ha buoni motivi per sostenere la proposta, le due proposte hanno aspetti utili ed aspetti meno utili, tutte due, dal punto di vista della certezza, che, primo di tutti, deve preoccupare che questa legge vada a buon termine, dico: accettate la proposta della Giunta.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Sono 30 anni, dicono, che aspettano di nominare i Consigli comunali, credo che, anche se passa un mese di più...

CONSIGLIERE: Non passa un mese!

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): ... non ci sia nulla di grave! Ritengo che i motivi esposti dal triplice consigliere Scotoni siano più che giusti. Uno non può essere contemporaneamente in tre posti. Anzi qui mi riallaccio, condividendo il punto di vista espresso da Caminiti dell'incompatibilità per

le funzioni che si svolgono: incarico di consigliere provinciale e regionale. E qui ripeto un'interruzione di Benedikter, perché Cristoforetti e Benedikter sono i più fenomenali interruttori del Consiglio, quando ha detto: ma è Statuto! Sissignori, nello Statuto è detto che il Consiglio regionale è quello composto dai Consiglieri provinciali di Trento e di Bolzano, ma in fondo a quello Statuto è anche detto che quello Statuto può essere modificato su iniziativa ecc. Voi siete d'accordo con me, signori della provincia di Bolzano, che siete in 20 Consiglieri, mentre i Consiglieri della provincia di Trento sono 26: quindi sarete sempre battuti, voi della provincia di Bolzano, tedeschi ed italiani insieme; quindi credo che sarebbe molto opportuno che il Consiglio regionale fosse una cosa ed i due Consigli provinciali un'altra. So che questo si può fare, chiedendo nei numerosi viaggi a Roma anche che i signori Deputati del Parlamento, sentita la Giunta, o meglio sentito il Presidente della Giunta, addivengano alla modificazione di quell'infame Statuto per cui — scusate non è una parola offensiva... (*ilarità*).

CONSIGLIERI: Tutt'altro.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): ... siamo anche Consiglieri provinciali. È assolutamente incompatibile! Vedere le Commissioni che tante volte non vanno perché i Consiglieri provinciali hanno una seduta di Consiglio provinciale a Bolzano, o perché l'Assessore di Bolzano deve andare ad una riunione, o perché c'è seduta alla Provincia o perché c'è seduta al comune. Ieri sera il bilancio di Trento è passato bene perché mancavano due o tre famosi voti e perché i tre famosi voti erano di persone che erano via perché Consiglieri

regionali; se ci fossero stati — e negativi — il comune di Trento non approvava il suo bilancio.

PRESIDENTE: La questione dei Consiglieri comunali e provinciali non è questione di dibattito.

SCOTONI (P.C.I.): Non è vero; incide nell'elettorato: escludiamo 46 persone non eleggibili, quando all'articolo 14 e articolo precedente ne abbiamo escluse centinaia. Noi abbiamo messo i funzionari del Governo, della Regione e delle Province; se prendiamo i funzionari della Regione e i funzionari delle Province ne abbiamo escluso più dei parlamentari. Comunque se i Consiglieri provinciali di Bolzano ritengono che questa modifica possa procrastinare l'approvazione o rinviare l'approvazione della legge, non voglio forzare le cose e mi astengo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Personalmente non sarei preoccupato che questo possa costituire un motivo per la questione di legittimità perché ampliamo la cerchia di coloro che non possono essere eletti, così come l'abbiamo ampliata l'altra volta per ragioni inerenti alla struttura giuridico-amministrativa della Regione stessa. Del resto, escludere dall'elettorato passivo o statuire l'incompatibilità, sarebbe la stessa cosa. Si potrebbe ricorrere al metodo di statuire l'incompatibilità. È lo stesso, per incompatibilità non siamo così vincolati. Non è una questione di legittimità ma una questione di opportunità.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il teso della Commissione: respinto con 14 voti contro 10 e 3 astenuti.

Rileggo il testo della Giunta. È posto ai voti il testo della Giunta: maggioranza favorevole.

Adesso si potrebbe tornare all'articolo 6. È respinta con ciò la proposta riguardo all'articolo 6 con l'emendamento « non può essere eletto » invece che « nominato ».

SCOTONI (P.C.I.): La Commissione aveva precedentemente modificato il testo della Giunta mettendo: « che ricopre la carica di Consigliere regionale », uniformandosi con ciò al testo elettorale, a quel testo elettorale con il quale siamo stati eletti. Ora, dato che l'articolo 16 non è stato accettato nella formulazione della Commissione, se mi consentite un minuto di tempo, formulo un emendamento, riprendendo quello che era stato prima deciso dalla Commissione: cioè invece di dire: (*legge*), come era nella proposta della Giunta, dire: « ricopre la carica di Consigliere regionale ».

PRESIDENTE: Sindaco non si può essere, non solo se si è Assessore regionale, ma anche Consigliere regionale. Pongo ai voti l'emendamento presentato di sostituire alle parole « chi ricopre la carica di Assessore regionale o provinciale » le parole « chi ricopre la carica di Consigliere regionale »: maggioranza, 1 astensione.

Metto ai voti tutto l'articolo 6. La parola « nominato » viene sostituita con « eletto »: unanimità.

Articolo 17.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non avrei da fare osservazioni, però devo dire che la legge cornice dispone all'articolo 3 che la data delle elezioni è fissata per ciascun comune dal Presidente della Giunta regionale (*legge*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Non è certamente questa una ragione di rinvio perché anche altrove non siamo stati conformi, perché abbiamo fatto diverse aggiunte, che si ritenevano necessarie in considerazione della struttura . . .

CAMINITI (P.S.I.): No; c'è una violazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . della struttura amministrativa della Regione, estendendo ai funzionari provinciali e regionali la non eleggibilità, e non è certamente questo un punto sul quale dovrebbe inciampare la legge.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'articolo 17: unanimità.

Articolo 18.

CAMINITI (P.S.I.): Non è certamente il caso di rilevare come l'articolo 18 sia uno dei più importanti della legge, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione della legge stessa. Ma forse non è male far presente che in una Provincia nella quale, per circa 30 anni, elezioni non ne sono avvenute, l'adempimento scrupoloso ed attento dell'articolo 18 dovrà costituire una delle preoccupazioni maggiori per coloro i quali sovrintendono a queste operazioni. E poiché ci troviamo con amministrazioni non democraticamente elette, vorrei richiamare in questo caso l'attenzione degli organi tutori, rappresentati dalla Giunta della provincia e dall'Assessore regionale agli affari generali, affinché questo articolo venga osservato nel modo più assoluto. I signori sanno come talvolta, proprio attraverso le maglie di articoli come questo che stiamo per approvare, si possano compiere i più gravi abusi e che si possono anche compiere le più gravi ingiustizie. L'articolo 18, se osservato

in coscienza, può garantire la democraticità della elezione stessa in un Comune, se l'articolo 18 viene invece attuato con faziosità e con violenza morale, può essere anche quell'elemento di maggiore danno alla democraticità dell'elezione stessa. Colgo l'occasione per fare vivissimo appello a tutti gli amministratori comunali della provincia di Bolzano perché siano messi in grado di attuare coscientemente ed attentamente quanto questo articolo ha disposto.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 18: unanimità.

Articolo 19.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): D'accordo, sì.

PRESIDENTE: Il terzo comma era quello della Commissione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Quello sta bene.

PRESIDENTE: Al terzo comma è inserito praticamente « d'accordo con il Presidente della Giunta regionale ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella legge dello Stato è detto: « *d'accordo con il Ministro dell'interno* ».

PRESIDENTE: Qui dice: « d'accordo con il Presidente della Giunta regionale ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Ora questo elenco almeno esiste e viene compilato d'accordo con la Corte d'Appello, coi Ministeri della giustizia e dell'interno. Al Ministero dell'interno si vorrebbe sostituire la Giunta regionale.

Credo che la modifica sia pienamente giustificata in quanto che il Ministero dell'interno, per il passaggio delle attribuzioni, dovrebbe venir sostituito dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: Infatti la proposta è: (*legge*).

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non ritengo opportuno che voi facciate questo cambiamento, per oggi lascierei inalterata la disposizione della legge dello Stato: che sia il Ministero della giustizia d'accordo con il Ministero dell'interno, e, per le nuove elezioni non si modificheranno questi elenchi; dunque per la disposizione in sé e per sé, che al Ministero dell'interno dovrebbe conseguentemente subentrare la Giunta regionale, su questo passaggio di competenza sono pienamente d'accordo, ma non vorrei che questa disposizione venisse . . . (*Interruzione*)

BENEDIKTER (S.V.P.): Ammette l'Assessore che non si tratta di materia cogente. Abbiamo sostituito il Presidente della Regione al Presidente della Repubblica, e certamente in questo caso al Ministro dell'interno deve subentrare la Giunta regionale. È una conseguenza dell'articolo 16 dello Statuto. Nella legge regionale siciliana per le elezioni comunali, lo stesso comma è stato modificato in seguito al testo unico nazionale, demandando al Presidente della Regione le norme, cioè non prevedendo più nessun organo centrale, ma fissando che presso la Cancelleria della Corte d'Appello sia da stabilirsi l'elenco delle elezioni. Questo per quanto concerne il passaggio della competenza che, secondo me, è chiarissima. Per quanto concerne la sana pratica degli elenchi di cui dovremmo servirci nelle elezioni imminenti, credo che si possa

senz'altro adottare la norma transitoria in cui si dice che, per la prima applicazione di questa legge, si ricorre agli elenchi oggi esistenti. Dobbiamo anche considerare che la Regione dovrà costituire il proprio ufficio elettorale per le elezioni comunali e regionali, e quindi dovrà fare i suoi elenchi per questa duplice elezione. È giusto che formiamo noi tali elenchi ed, anzi, proporrei in questo caso, analogamente a quanto già approvato in Sicilia, di demandare al Presidente della Giunta regionale la formazione degli elenchi, tralasciando completamente l'organo centrale. Credo che sia maggiormente coerente, salvo poi la norma transitoria alla fine della legge.

CAMINITI (P.S.I.): Sarebbe bene in questo caso che si sentisse l'impostazione della norma transitoria, anche per essere coerenti, affinché l'Assessore faccia la proposta in relazione a quello che può essere il contenuto della norma transitoria.

PRESIDENTE: Vorrei far presente che l'articolo 19 è già votato, solo dopo è venuto il dubbio all'assessore Negri, il quale ha chiesto se abbiamo votato il testo della Commissione. Ho detto che abbiamo votato il testo della Commissione dove si sostituisce la frase: « *d'accordo con il Ministero dell'interno* » con l'altra: « *d'accordo con la Giunta regionale* ». Ma abbiamo già votato e poi c'è stato questo chiarimento dato all'assessore Negri. Devo dire che è già stato votato, altrimenti il dottor Benedikter presenta un altro emendamento.

CAMINITI (P.S.I.): Lei può presentare un'aggiunta che non modifichi l'articolo 19 già votato.

PRESIDENTE: Se si ritorna sulla questione Negri, si può ritornare, altrimenti per

me l'articolo 19 è già stato votato. Alla fine della legge verrà presentata una norma transitoria. L'articolo 19 è stato votato come proposto dalla Commissione.

Articolo 20. È posto ai voti l'articolo 20. Unanimità.

Articolo 21.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Al punto 1), dove dice: « *funzionari appartenenti . . . ecc.* » prego di dire: « *funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari* ».

PRESIDENTE: Allora l'articolo 21 è posto ai voti nel testo della Commissione con l'emendamento « *al personale delle cancellerie . . . ecc.* »: unanimità.

Articolo 22. È posto ai voti l'articolo 22: unanimità.

Articolo 23. È posto ai voti l'articolo 23: unanimità.

Articolo 24. È posto ai voti l'articolo 24: unanimità.

Articolo 25.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Al penultimo comma dove è detto: « *allegata al presente testo unico* », bisogna sostituire quest'ultima parte con: « *allegata alla presente legge* ».

PRESIDENTE: Dunque « *allegata alla presente legge* ». È posto ai voti l'articolo 25: unanimità.

Articolo 26. Il comma decimo, secondo la proposta della Commissione, viene soppresso. Qui c'è un piccolo cambiamento nell'ottavo comma del testo della Commissione.

CRISTOFORRETTI (M. S. I.): Volevo chiedere ai presentatori della legge se non

sembra un po' poco che una lista di 15 candidati sia presentata da 10 firmatari. Non so se una lista con 15 candidati non è capace di presentare almeno il doppio di firme di quelle dei candidati che sono inclusi, mi sembra una perdita di tempo sottoporla all'attenzione dei cittadini.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Vorrei osservare che in un comune con 150 elettori — e ce ne saranno parecchi — ogni 10 elettori hanno diritto ad un mandato; quindi 10 elettori possono dire: « *prendiamo un candidato e riesce senz'altro* ». È per effetto della proporzionale, infatti prima c'era un numero più elevato. Oggi con la proporzionale in un Comune con 150 elettori, 10 elettori possono aspirare ad un mandato.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Questo sarebbe utile per Massimeno !

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Sono troppi per Massimeno.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'articolo 26 ?

CAMINITI (P.S.I.): Volevo dire che il numero dei presentatori della lista deve essere messo in relazione con la situazione dell'Alto Adige, dove abbiamo tre gruppi linguistici, dove i tre gruppi sono ancora frazionati in molti partiti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): E sottopartiti !

CAMINITI (P.S.I.): Quindi non solo sono d'accordo con la proposta, ma in qualche caso vorrei quasi quasi...

CRISTOFORETTI (P.S.I.): Facciamo 5! (*ilarità*).

CAMINITI (P.S.I.): No, abbiate pazienza, ma 50 in un comune con più di 5 mila abitanti ! Credete, per molti partiti sarà un po' una difficoltà trovare 50 presentatori di lista. Non sarà una difficoltà per la S.V.P. evidentemente, ma per altri partiti italiani ci sarà qualche difficoltà nei comuni dell'Alto Adige e questa è una legge per l'Alto Adige.

Veramente sono perplesso di fronte a questa cifra per quanto riguarda proprio i comuni con più di 5 mila abitanti, che sono parecchi in Alto Adige, 50 persone oltre ai candidati, poiché quelli non possono contribuire, sono veramente molti. Chiederei personalmente un emendamento: facciamo 40 !

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Facciamo 5, 10 !

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): 30, 20, e 10.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, 30, 20 e 5 allora ! La legge prevede il diritto della rappresentanza dei vari gruppi linguistici. In un paese di 150 abitanti, o meglio di 150 elettori, ci possono essere benissimo 20 o 30 italiani soli i quali hanno poi diritto perlomeno ad un seggio, ed allora devono fare una lista di 5 per avere gli altri 10 che firmino. Per forza !

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No, anche di uno. Non possono essere più del numero, ma inferiori al numero fino a zero.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento, e cioè al posto di « 50 nei co-

*muni con più di 5.000 abitanti*»; si chiede « 30 nei comuni con più di 5.000 abitanti »; invece di « 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti » mettere « 20 nei comuni con più di 2.000 abitanti »; l'altro rimane invariato. Pongo ai voti questo emendamento: 15 contrari; 8 favorevoli. L'emendamento è respinto.

CAMINITI (P.S.I.): Non le fate le liste in certi comuni in Alto Adige !

PRESIDENTE: È posto ai voti tutto l'articolo 26: maggioranza favorevole, 3 contrari, 1 astenuto.

Articolo 27.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abbiamo un caso in cui potrebbe nascere una perplessità. Al punto 3 si dice: « *Le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata* ». Ora sorge la domanda da chi, perché precedentemente si dice: « *una dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal Sindaco o da un notaio o dal Pretore o dal Giudice conciliatore* ». Vale ciò anche al punto terzo o no ?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, si può dire « *autenticata a sensi del comma secondo* ».

PRESIDENTE: « *Deve essere autenticata come al punto precedente* ».

L'articolo 27 è posto ai voti con questo emendamento: unanimità.

Articolo 28.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La Commissione legislativa è dotata di un senso di umorismo profondo: « *la lista dei candidati dello stesso comune* » ! Volete collegare i can-

didati di Tubre con quelli di San Candido ? Mi sembra una cosa tanto e talmente logica, che non vedo proprio la necessità di mettere « *dello stesso comune* ». Poi, scusatemi, è ammesso il collegamento fra lista italiana e tedesca ?

CONSIGLIERI: Sì, sì !

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sì ? Allora basta !

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Vorrei osservare questo: quando è stato fatto questo articolo, la Commissione era ancora in discussione per la rappresentanza delle frazioni; ora questa questione delle elezioni per frazioni è caduta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vede che non si trattava di umorismo !

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si fanno all'ultimo momento le cose ! Lasciamo il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Allora lasciamo il testo della Giunta che tutti hanno sott'occhio. È posto ai voti il testo della Giunta all'articolo 28: maggioranza favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 29.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Guardi che siamo in pochetti, siamo in 20 solo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Al punto « c » dell'articolo 29 abbiamo la facoltà di ricusare i contrassegni identici che si possono facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, cosa che molto facilmente potrà essere. Nell'originale legge nazionale era previsto che in tale caso la Com-

missione assegna un termine, non oltre le 48 ore, per la presentazione di un nuovo contrassegno. Non è più previsto questo nel testo unico della legge nazionale, comunque credo che si potrebbe adottare questa facoltà di assegnare un termine. Abbiamo poi al comma terzo che il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la sera stessa della decisione presa (*legge l'articolo*). Ora sorge la questione se in questa ammissione di nuovi documenti sia compresa anche la possibilità di presentare un altro contrassegno che non è più confondibile. Se ciò fosse, ci si potrebbe anche accontentare di questa disposizione così interpretata. Altrimenti si potrebbe inserire un termine di magari 24 ore per presentare un altro contrassegno.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei qui far rilevare, relativamente al comma « c », che potrebbe anche succedere il caso che una lista debba rinunciare a quello che è il contrassegno del suo partito. Per esempio nel caso che ci fosse in un comune dell'Alto Adige una lista che presenta la lista della Volkspartei ed una del Partito popolare tirolese trentino. Bisogna fare in modo di concedere l'uso dell'Edelweiss al più piccolo, al quattro volte più piccolo, perché altrimenti uno dei due dovrebbe rinunciare al suo contrassegno di partito. Questo è da tenere presente perché si potrebbe inferire contro il partito e non concedere l'uso del contrassegno; quindi di fissare per il più piccolo dei due. Bisogna mettersi d'accordo come bisogna intendere qui.

SCOTONI (P.C.I.): Non ti scordar di me !

CASTELLI (D.C.): Vorrei riferirmi alla modifica, all'aggiunta che ha fatto la Com-

missione al punto e), che pare in contrasto con l'articolo 26, che cioè nessuna lista può comprendere un numero superiore ai candidati da eleggere. Quindi l'ufficio non dovrebbe riceverle ed è inutile votare l'articolo 29 che cancella i candidati che non possono.

BENEDIKTER (S.V.P.): Appunto per la proibizione, per il divieto contenuto nell'articolo 26, la lista non può contenere un numero di candidati superiore ai Consiglieri da eleggere. La Commissione mandamentale è investita del compito di cancellare.

CASTELLI (D.C.): Non riceve la lista !

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, la riceve !

BENEDIKTER (S.V.P.): La deve ricevere. Non può rifiutare la lista, la deve ricevere e la riduce.

PRESIDENTE: Avverto che all'articolo 29, punto b), c'è da fare una correzione. Questo ottavo comma viene cancellato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho chiesto se l'articolo può essere interpretato in modo che un nuovo contrassegno possa essere presentato all'indomani dell'inquisizione secondo il comma quarto.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Indubbiamente: si tratta di un nuovo documento. La legge dice: « *nuovi documenti*. Se viene respinto, si può presentarne un altro.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non sembra all'Assessore un termine troppo breve per presentare il nuovo contrassegno ?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Dice: ammette.

BENEDIKTER (S.V.P.): Lo ammette e si riunisce di nuovo per ammettere il nuovo documento.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Dice, ammettiamo che si presenti. È andata in tutti i comuni della Repubblica, andrà anche da noi.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 29: unanimità.

Articolo 30.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Commissione ha cancellato le ultime parole del secondo comma « *ed al Commissario del Governo per notizia* ». Vorrei pregare il Consiglio di accettare il testo della Giunta regionale. È un atto che si deve fare perché è naturale: il Commissario del Governo non può essere estraneo alle elezioni e non è giusto che vada a guardare sui muri i nomi degli elettori. Non siamo obbligati a farlo, ma è un atto di deferenza; sarebbe solo un dispetto che farebbe il Consiglio cancellando questa disposizione. Vorrei pregare di respingere la proposta della Commissione e di accettare la proposta della Giunta regionale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Anche qui non siamo in termini di questione di legittimità . . .

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): No, no !

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, no !

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . per il rinvio della legge. La Commissione ha ritenuto a maggioranza, con un'astensione, che la comunicazione al Commissario del Governo di un'operazione che si potrebbe definire interna, nella fase preparatoria, non si addice alla base legislativa, alla fonte legislativa di questa legge regionale. La legge cornice prescrive l'intesa con il Ministero per quanto concerne la data dell'elezione, ed al di là la nostra legge prevede la comunicazione al Commissario del Governo della nomina del Sindaco. Andare al di là per stabilire la comunicazione di un singolo atto, sia pure importante, ma atto interno della Commissione esecutiva, mi sembra eccessivo. Vorrei ricordare al Consiglio che a suo tempo lo stesso Consiglio ha respinto, anche per quanto concerne la comunicazione, al Commissario del Governo della fissazione della data delle elezioni. Oggi la legge cornice impone questa intesa col Commissario del Governo, e quindi mi sembra eccessivo questo terzo caso di comunicazione al Commissario del Governo, che potrà essere fatta, ma mi sembra che non sia il caso di prevedere e prescrivere nella legge.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Nella Regione c'è il Commissario del Governo, per fortuna dico io, purtroppo dite voi. Io credo che le osservazioni fatte dall'assessore Negri siano assennatissime. Osservo che nella famosa discussione avvenuta, Odorizzi era quello che propugnava appunto che occorreva far presente al Commissario del Governo la data delle elezioni. Io credo che — il Commissario del Governo è la massima autorità governativa nella Regione — sia cosa poco lesiva alla dignità di questa Commissione ed alla dignità legislativa del Consiglio regionale che ciò sia inserito, perché credo che non sia

giusto che il Commissario del Governo debba mandare i suoi impiegati a prendere i nomi e farsi dare per piacere gli elenchi dei candidati. È una questione di educazione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Devo anche aggiungere che non siamo noi che diamo questa comunicazione al Commissario del Governo, ma è un Presidente della Commissione che è un Pretore.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta della Commissione: respinta. Vale il testo della Giunta. Pongo ai voti l'articolo 30 come proposto dalla Giunta: maggioranza, 2 astenuti.

Articolo 31. È posto ai voti l'articolo 31: unanimità.

La seduta è sospesa, si riprende domani alle ore 9.30.

(Ore 18.15).

